

Analisi del disegno di legge di stabilità (A.C. 3444)

Nuova	Vecchia	Contenuto	Osservazioni
1	Art. 1 – Risultati differenziali del bilancio dello Stato	I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per gli anni 2016, 2017 e 2018 sono indicati nell'allegato 1 al presente disegno di legge.	All'allegato 1 vi è una postilla in base alla quale il livello massimo del saldo netto da finanziare può variare da -32 mld a -35,4 mld nel 2016, se in sede di Unione europea venisse riconosciuto le maggiori spese derivanti dall'emergenza immigrati.
2-3	Art. 2 – Gestioni previdenziali	Nell'allegato 2 sono indicati gli adeguamenti degli importi dei trasferimenti dello Stato alle gestioni previdenziali, comprese quelle relative ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, alla gestione speciale minatori e alla gestione Enpals.	I trasferimenti ammontano nel complesso a 207,28 miliardi di euro.
5-7	Art. 3 – Eliminazione aumenti accise e IVA	Viene abrogato il comma 430 dell'articolo 1 della legge 147/2013. Il comma 5 rimodula gli aumenti delle aliquote IVA del 10 e del 22%, spostandoli dal 2016 al 2017 e al 2018, mentre le maggiori entrate derivanti dalle accise sono quantificate in 350 mln per il 2018 e non più in 700 mln per il medesimo anno. Il comma 6 sopprime il rimando ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la definizione delle accise sui carburanti.	Il comma 430 prevedeva una clausola di salvaguardia pari a 3,272 miliardi di euro per il 2016 e a 6,272 miliardi di euro per il 2017 con interventi su IVA e agevolazioni/detractions fiscali; si tratta di un atto per molti versi dovuto per evitare conseguenze negative sui consumi interni e per aprire una discussione più complessiva su fisco e <i>tax expenditures</i> . Di fatto, come evidenziato al comma 5, la partita è rinviata di un anno, in quanto gli aumenti sulle aliquote IVA sono posticipati dal 2016 al 2017/2018. È evidente che questo tempo dovrà essere utilizzato per aprire un confronto sulle aliquote nel complesso.
7		<i>Il comma 7 prevede che continui ad essere corrisposto il trattamento economico ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria con contratti di lavoro individuali in seguito a superamento dei concorsi banditi nel 1998-2001. Gli stessi dipendenti continuano a svolgere le funzioni.</i>	<i>La norma è volta a superare il vuoto creatosi con la sentenza della Corte costituzionale in particolare nell'Agenzia delle entrate.</i>
8-24	Art. 4 – Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli	Il comma 8 apporta alcune modifiche all'articolo 13 (anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria – IMU) del dl 201/2011 (cosiddetto	La scelta di intervenire sulla tassazione sulla casa è squisitamente politica; l'esecutivo intende inviare un segnale ai proprietari di abitazione, ma anche

	<p>“Salva Italia”); nello specifico, <i>si esclude l’applicazione dell’Imu sulle case date in comodato a parenti disabili entro il secondo grado, si elimina il riferimento all’Isee in caso di comodato per i figli (il contratto deve essere registrato e non devono essere posseduti altri immobili)</i>; sono abrogati il secondo periodo del comma 5 (relativo ai terreni agricoli, compresi quelli non coltivati) e il comma 8-bis (definizione delle imposte sempre per i terreni agricoli), mentre il termine del 21 ottobre di ciascun anno è quello entro il quale i comuni devono inviare eventuali deliberazioni di aliquote e detrazioni su IMU è anticipato al 14 ottobre (comma 13-bis). Il comma 9 abroga l’ultimo periodo del comma 8 dell’articolo 9 del dlgs 23/2011 (imposte su fabbricati rurali nelle province autonome di Trento e Bolzano). <i>Il comma 10 fa riferimento alle province di Trento e Bolzano.</i> Il comma 11 specifica che, a decorrere dal 2016, l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli si applica sulla base della circolare 9/1993, con la conseguenza che sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell’articolo 1 del dl 4/2015; sono esenti da IMU i terreni agricoli: posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, ubicati nei comuni delle isole minori, a immancabile destinazione agro-silvo-pastorale. Il comma 12 apporta alcune modifiche all’articolo 1, legge 147/2013. Nello specifico: la lettera a) esclude dal campo di applicazione della TASI (anche con riferimento all’inquilino oltre che al possessore), le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi storici); la lettera b) modifica il comma 669 sul presupposto impositivo della TASI</p>	<p>al comparto dell’edilizia e al mercato immobiliare, entrambi particolarmente asfittici negli ultimi anni. L’Ugl ha sempre sostenuto la necessità di riportare ogni intervento sulla casa ai principi costituzionali richiamati all’articolo 53: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Ciò esclude interventi che possano equiparare il possesso della casa di abitazione a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza. Ogni intervento di riduzione della pressione fiscale sulla casa ha dirette conseguenze sulle finanze locali, già fortemente provate dai ripetuti tagli lineari degli anni passati, neanche parzialmente compensati con maggiori contributi né inquadrati nell’ottica della progressiva devoluzione di competenze anche in materia di tributi verso il basso. I commi vietano esplicitamente alle regioni e agli enti locali di aumentare i tributi e le addizionali, ma se i mancati introiti non sono compensati il divieto si traduce inevitabilmente nella riduzione di servizi e nell’aumento dei tributi laddove possibile, ad iniziare dalla tassazione sui rifiuti. I presenti commi intervengono anche sul fondo di solidarietà comunale. Se il principio è condivisibile, in un’ottica di riduzione del gap territoriale, la sua applicazione pratica crea notevoli problemi a non pochi comuni vicini ai grandi centri e/o a forte impatto turistico, nei quali, negli anni, si è assistito ad un progressivo incremento della popolazione residente o comunque domiciliata che è andata ad occupare le seconde abitazioni. Si tratta spesso di giovani coppie o di anziani che necessitano di servizi differenziati</p>
--	--	---

	<p>sulla base di quanto disposto alla precedente lettera a); la lettera c) aggiunge un periodo al comma 678, con cui si definisce la riduzione di aliquota allo 0,1% per gli immobili invenduti da parte dell'impresa costruttrice, fermo restando che i comuni possono variare tale aliquota fra 0 e 0,25%; la lettera d) definisce l'iter per il versamento della TASI (comma 681) in rapporto al regolamento comunale, mancando il quale il versamento è pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo; la lettera e) anticipa al 14 ottobre dal 21 ottobre l'invio delle delibere sulle aliquote. <i>Il comma 13 fa riferimento alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari.</i> Il comma 14 sostituisce il comma 15-bis dell'articolo 19 dl dlgs 201/2011; si fa riferimento all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, che si applica agli immobili delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nella misura ridotta dello 0,4% ed una detrazione di 200 euro.</p> <p>Il comma 15 apporta alcune modifiche a norme vigenti (legge 228/2012), al fine di allineare la disciplina su IMU e TASI. Nello specifico: la dotazione del fondo di solidarietà comunale è incrementata di 3,668 miliardi di euro a decorrere dal 2016; il decreto sui criteri di formazione e di riparto del predetto fondo dovrà essere emanato, a decorrere dal 2017, entro il 30 novembre di ciascun anno e non più entro il 31 dicembre; con il medesimo decreto è possibile la variazione di quota di gettito; l'accantonamento del 20% per la redistribuzione ai fini di solidarietà sale al 30% per il 2016, al 40% nel 2017 e al 55% nel 2018, con i fabbisogni standard approvati entro il 31 marzo 2016 posti a riferimento ed applicazione anche</p>	<p>che hanno costi significativi che l'amministrazione locale non è in condizione di garantire, proprio perché privata delle risorse provenienti dalla seconda casa. Si tratta quindi di porre mano ai criteri adottati, arrivando ad una fotografia il più possibile vicina alla realtà.</p> <p>Il criterio della stima diretta prevista dal comma 18 potrebbe portare a situazioni molto differenziate.</p>
--	---	---

		<p>al 2016 di tutto quanto previsto dal comma 380-quater per il 2015; il medesimo decreto ripartisce fra i comuni interessati la dotazione del fondo di solidarietà comunale con riferimento alle regioni siciliana e Sardegna e alle regioni a statuto ordinario. Il comma 16 quantifica in 82,738 mln il minor accantonamento per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta.</p> <p>Il comma 17 quantifica in 390 mln il contributo riconosciuto ai comuni per il 2016 per superare i vincoli del Patto di stabilità; è atteso un decreto entro il 28 febbraio 2016.</p> <p>Il comma 18 riguarda gli immobili delle categorie D (immobili a destinazione speciale, come opifici, alberghi, teatri, case di cura, ospedali, istituti di credito) ed E (immobili a destinazione particolare, come stazioni, costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche, fortificazioni, semafori, fari, fabbricati destinati al culto, fabbricati nei cimiteri): a decorrere dal 2016, la determinazione della rendita catastale è con stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni ed escludendo i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali al processo produttivo. Sempre a decorrere dal 2016, per effetto del comma 19, gli intestatari degli immobili di cui al comma precedente possono produrre atti di aggiornamento ai fini della definizione della rendita catastale; limitatamente al solo 2016, gli atti di aggiornamento presentati entro il 30 giugno 2016 hanno effetto dal 1° gennaio dello stesso anno (comma 20). Ai sensi del comma 21, l'Agenzia delle entrate presenta, entro il 30 settembre 2016, le rendite proposte e quelle già iscritte a catasto. Entro il 31 ottobre 2016, è atteso un decreto del MEF per la</p>	
--	--	--	--

		<p>ripartizione di 155 mln di euro a titolo di compensazione per i comuni.</p> <p>Il comma 22 abroga l'articolo 11 del dlgs 23/2011, relativo al fondo perequativo per comuni e province. Il comma 23 vieta alle regioni e agli enti locali di aumentare i tributi e le addizionali rispetto ai livelli deliberati entro il 30 luglio 2015; fanno eccezione le disposizioni sul settore sanitario (in caso di situazione di squilibrio) e la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità; il divieto non si applica alla tassa sui rifiuti.</p> <p>Per effetto del comma 24, i comuni possono mantenere sugli immobili non esenti la maggiorazione TASI anche per il 2016, purché abbiano deliberato entro il 30 settembre 2015. <i>In deroga, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, purché siano state espletate le procedure di pubblicazione.</i></p>	
25-32		<p><i>Il comma 25 prevede l'applicazione di alcune esenzioni (art. 1, comma 3, dl 105/2003) sulle borse di studio relative al programma Erasmus plus. Il comma 26 prevede l'esonero da imposte Irpef le borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato e ricerca, anche all'estero. Il comma 27 definisce il periodo di applicazione della norma precedente.</i></p> <p><i>Il comma 28 prevede la riduzione dell'Imu al 75% sugli immobili locati a canone concordato. Il comma 29 prevede un intervento sull'imposta di registro sugli atti di acquisto di immobili; il comma 30 esenta dal pagamento delle imposte di registro, ipoteca, catasto e bollo gli atti compiuti in seguito a provvedimenti in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria. Il</i></p>	<p><i>Si tratta di misure diverse aggiuntive rispetto all'originaria previsione.</i></p>

		<i>comma 32 sostituisce l'articolo 13 della legge 431/1998, relativo ai patti contrari alla legge in caso di locazione.</i>	
33-40	Art. 5 – Riduzione IRES ed esenzione IRAP in agricoltura e pesca	<p>Il comma 33 riformula l'aliquota IRES (Imposta sul reddito delle società), fissata al 27,5% dall'articolo 77 del Dpr 917/1986: l'aliquota scende al 24,5% nel 2016 e al 24% nel 2017.</p> <p>Il comma 34 riduce dal 1,375% al 1,225% (2016) e al 1,2% (2017) la ritenuta sugli utili, le partecipazioni e le associazioni in partecipazione previste all'articolo 27, comma 3-ter, del Dpr 600/1973.</p> <p>Il comma 35 prevede una clausola di salvaguardia: gli interventi sul 2016 dei due commi precedenti sono subordinati ai maggiori margini di manovra eventualmente riconosciuti dall'Unione europea; in caso di mancato riconoscimento di questi margini, per effetto del comma 36 le risorse stanziare confluiscono nel fondo costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014. Il comma 37 rinvia ad un decreto ministeriale per la rideterminazione delle percentuali.</p> <p>Il comma 38 apporta alcune modifiche al Dlgs 446/1997 (istituzione dell'Irap). Nello specifico: all'articolo 3 (soggetti passivi) viene abrogata la lettera d, comma 1 (produttori agricoli) ed è aggiunta la lettera c-bis al comma 2 (produttori agricoli fra i soggetti non passivi); all'articolo 4 (base imponibile), comma 2 sono soppressi i riferimenti alle imprese agricole e all'estensione dei terreni; all'articolo 9, la rubrica diventa "determinazione del valore della produzione netta per alcuni soggetti del settore agricolo", mentre il comma 1 dello stesso articolo tiene conto delle modifiche apportate precedentemente; il riferimento alle imprese agricole è eliminato anche all'articolo 12, comma 2 (soggetti non residenti) e</p>	<p>Anche la riduzione dell'Ires è una decisione politica con la quale il governo intende avvantaggiare i redditi delle società che possono così godere di una tassazione migliore rispetto al lavoro dipendente. Gli interventi sull'Ires e sugli utili, le partecipazioni e le associazioni in partecipazione sono, però, legati al via libera da parte dell'Unione europea, cosa al momento non certa, ma solo possibile alla luce di alcune aperture del presidente della Commissione Ue, Jean-Claud Juncker. Il giudizio tecnico rimane quindi sospeso.</p> <p>Le esenzioni Irap necessitano di compensazione.</p>

		dalle disposizioni transitorie (articolo 45). Il riferimento all'articolo 45 è abrogato anche nella legge 244/2007. Le disposizioni del comma 38 si applicano dal 2016.	
41-43	Art. 6 – Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto mobili	<p>Il comma 41 interviene sul DL 63/2013 prorogando al 31 dicembre 2016 le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica (articolo 14), per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica ed idrica (articolo 15) e per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili (articolo 16) nelle misure previste per il 2015.</p> <p>Il comma 42 riconosce alle giovani coppie, sposate o conviventi da almeno tre anni, con un componente con meno di 35 anni e che hanno acquistato casa, una detrazione dall'imposta lorda per l'acquisto di mobili, pari al 50% delle spese sostenute nel 2016 per un ammontare non superiore a 16mila euro; il beneficio, non cumulabile con quello del comma precedente, è dilazionato in dieci quote annuali.</p> <p>Per effetto del comma 43, i benefici sugli interventi di efficientamento energetico sono fruibili anche dagli Istituti autonomi delle case popolari sempre per lo stesso periodo.</p>	La proroga delle misure sugli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica è apprezzabile; da valutare l'impatto della norma sulla giovani coppie.
44-45		<i>I commi 44 e 45 fanno riferimento agli istituti che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di "in house providing".</i>	<i>Le norme producono una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed un intervento sulle sopravvenienze attive.</i>
46-51	Art. 7 - Ammortamenti	Ai fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione, i soggetti titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni che acquistano beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 si vedono maggiorato il costo di acquisizione del 40%; della stessa quota sono maggiorati i limiti	La misura potrebbe favorire l'acquisto di beni strumentali, anche se occorre ribadire che le imprese investono se percepiscono che la ripresa economica è reale e non solo raccontata.

		<p>rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni (leasing). Per effetto del comma 48, la disciplina non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali con coefficienti di ammortamento inferiori a 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni e agli investimenti nei beni richiamati all'allegato 3. Le disposizioni dei commi 46 e 47, come chiarito dal comma 49, non producono effetti sugli acconti dovuti per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. Il comma 50 riduce da 10 a 5 le quote annuali per il periodo di ammortamento per l'avviamento e i marchi di impresa (DI 185/2008); il comma 51 specifica che la disposizione al comma precedente si applica alle aggregazioni aziendali poste in essere dopo il 31 dicembre 2015.</p>	
52		<p><i>Le disposizioni di cui ai commi 46 e 47 non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore.</i></p>	<p><i>Si tratta di un comma aggiuntivo.</i></p>
53-55	<p>Art. 8 – Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche alla legge 190/2014. In particolare: il comma 54 è abrogato (si tratta del riferimento alla prevalenza del reddito per il regime forfetario applicato ai redditi delle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni); al comma 57 viene inserita la lettera d-bis che fissa la soglia a 30mila euro per il regime forfetario; al comma 65, si apporta una modifica che estende a quattro anni successivi l'agevolazione prevista con aliquota al 5% (tale disposizione, per effetto del successivo comma 3, si applica agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che hanno iniziato una nuova attività nel 2015); al comma 77, in base al quale sul reddito forfetario si applica la contribuzione dovuta, ridotta del 35%. Il comma 54 modifica</p>	<p>L'impressione, considerando l'innalzamento delle soglie di ricavo/compensi, è che si stia prendendo atto del fatto che il confine fra partita IVA e precarietà sia sempre più labile.</p>

		l'allegato 2 alla legge 190/2014; tutte le voci relative al valore soglia dei ricavi/compensi sono incrementate di 10mila euro, tranne quella relativa alle attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione e servizi finanziari e assicurativi che è incrementata di 15mila euro.	
56-68	Art. 9 – Misure di riduzione e razionalizzazione fiscale per le imprese ed i lavoratori autonomi	I commi in questione riguardano le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il termine del 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci (iscritti al 30 settembre 2015 o iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge sulla base di un titolo di trasferimento con data antecedente il 1° ottobre 2015) dei beni immobili (con esclusioni; il riferimento all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del Dpr 917/1986) o mobili iscritti in pubblici esercizi non utilizzati come beni strumentali; tali soggetti possono godere di un'imposta sostitutiva dell'8 o del 10,5%, secondo i casi, con versamento del 60% entro il 30 novembre 2016 e della restante parte entro il 16 giugno 2017. <i>Il comma 62 prevede una possibilità di opzione, da esercitarsi entro il 31 maggio 2016, sui beni posseduti dall'imprenditore individuale, mentre il comma 63 specifica che i costi per gli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio relativi ai volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono a carico del Corpo medesimo.</i> Il comma 64 raddoppia, a decorrere dal 2016, gli importi delle deduzioni previste all'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis del Dlgs 446/1997. Il comma 66 sostituisce l'articolo 26 del Dpr 633/1972, relativo alle variazioni dell'imponibile o delle imposte; vengono modificati i commi 2 ed 8 e sono aggiunti i commi da 4 a 6 e 9	Siamo davanti ad una misura di carattere fiscale che individua un target di beneficiari definito.

		a 11.	
69-70		<i>Il comma 69 è volto a garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai.</i>	<i>Le misure contenute nel comma 69 trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2016 (comma 70).</i>
71-79	Art. 10 – Riduzione canone RAI	<p>Per l'anno 2016, il canone RAI è fissato a 100 euro. Il comma 72 apporta alcune modifiche regio decreto-legge 246/1938; nello specifico: all'articolo 1 si aggiungono due periodi al comma 1, in base al quale la detenzione o l'utilizzo di un apparecchio si presumono dall'esistenza di un'utenza elettrica, laddove si ha residenza anagrafica (eventuali dichiarazioni difformi da quelle previste nel Dpr 445/2000 e mendaci comporta effetti penali), più un secondo comma per effetto del quale il canone di abbonamento è dovuto una sola volta dalla stessa famiglia anagrafica; all'articolo 3 si specifica che il pagamento del canone avviene con addebito sulle fatture di fornitura dell'energia elettrica <i>in dieci rate mensili da gennaio ad ottobre; le imprese elettriche riversano l'intero canone entro il 20 dicembre.</i> Il comma 73 rimanda ad un decreto ministeriale per la definizione delle modalità di riversamento dei canoni incassati da parte delle aziende di vendita dell'energia elettrica; sono previste delle sanzioni in capo alle stesse aziende. Il comma 75 autorizza lo scambio di informazioni, mentre il comma 76 estende le autorizzazioni concesse per pagamenti con rid bancario anche al caso del pagamento del canone. Il comma 77 mantiene ferma la disciplina in materia di accertamento, riscossione coattiva e abbonamento speciale. <i>In sede di prima applicazione, le rate sono addebitate nella prima fattura utile successiva al 1° luglio 2016 (comma 78).</i> Il comma 79 precisa che, per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate rispetto</p>	<p>Per il 2015, l'ammontare del canone RAI è fissato in 113,5 euro con pagamento annuale, in 57,92 euro con pagamento semestrale (per un totale di 115,84 euro ed una maggiorazione di 2,34 euro) e in 30,16 euro con pagamento trimestrale (per un totale di 120,64 ed una maggiorazione di 7,14 euro). Un emendamento ha fortunatamente recuperato almeno la rateizzazione per evitare un eccessivo appesantimento per le famiglie. È opportuno il riferimento alla famiglia anagrafica e alla corresponsione di un solo canone. Si osserva come la maggiori risorse non serviranno assolutamente per migliorare la qualità del servizio radiotelevisivo, in quanto saranno incamerate dal fisco.</p>

		a quanto preventivato nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, con destinazione prioritaria verso l'ampliamento ad 8mila euro della soglia per l'esenzione dal pagamento del canone per gli over 75 (legge 147/2013).	
80-82		Il comma 80 dà attuazione all'accordo fra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e del 15 giugno 2010, mentre il comma 82 istituisce un fondo presso il Ministero dello sviluppo economico finalizzato al riassetto dello spettro Radio, con dotazione di 276mila euro a decorrere dal 2016.	Si tratta di commi aggiuntivi.
83-86	Art. 11 – Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato	Per i datori di lavoro privati, viene riconosciuto per ogni assunzione a tempo indeterminato, escluse le assunzioni in apprendistato o per lavoro domestico, fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 un bonus pari all'esonero dal versamento del 40% dei contributi previdenziali per un periodo di 24 mesi nel limite di 3.250 euro su base annua. Il bonus non spetta se i lavoratori siano stati occupati a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l'assunzione presso qualsiasi datore di lavoro né per i lavoratori per i quali il bonus sia già stato fruito per precedenti assunzioni. L'esonero non è cumulabile; non spetta se il lavoratore direttamente o per mezzo di società è stato impiegato per società controllate o collegate nei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge. L'Inps provvede al monitoraggio della misura. Il comma 84 riserva risorse per il settore agricolo, nel 2016 pari a 1,1 mln per l'assunzione di impiegati e dirigenti e per 1,6 mln per l'assunzione di lavoratori occupati a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate non inferiore a 250 giornate nel 2015. Il comma 85	Si ribadiscono alcune critiche già formulate lo scorso anno ad iniziare dalla mancata selettività del provvedimento. Il riconoscimento di un bonus generalizzato, senza riferimento alcuno ai lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati finisce per penalizzare soprattutto le aree sottoutilizzate del Mezzogiorno. Inoltre, è tutto da verificare l'impatto della misura, considerando che il bonus si riduce sensibilmente nell'ammontare; di nuovo, si esprime la convinzione che la decisione delle imprese di assumere dipende da una riduzione strutturale del costo del lavoro, ma anche dalla percezione che la ripresa economica sia reale, cosa della quale non vi è certezza assoluta, visto che i dati sono spesso contrastanti. Rimane in piedi la questione, già evidenziata lo scorso anno, della capienza dello strumento finanziario.

		<p>prevede che l'esonero sia riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; in caso di eccesso di domande, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, dandone immediata comunicazione sul sito istituzionale. Il comma 86 specifica che, in caso di subentro nella fornitura di servizi in appalto, il datore di lavoro subentrante preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo eventualmente riconosciuto al datore di lavoro cessante.</p>	
87-95	Art. 12 – Regime fiscale dei premi di produttività	<p>Salvo espressa rinuncia scritta da parte del lavoratore, sono soggetti ad imposta sostitutiva di Irpef ed addizionali pari al 10%, i premi di risultato di importo variabile connessi ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. L'importo complessivo non può superare i 2mila euro lordi (comma 87), mentre il reddito del lavoratore non può essere superiore a 50mila euro lordi nell'anno precedente (comma 90). I contributi previdenziali, assistenziali e sanitari e le somme versate in sostituzione del servizio mensa (nel limite di 5,29 euro, incrementato a 7 euro, in caso di utilizzo di ticket elettronico) non concorrono a formare il reddito né sono soggetti ad imposta sostitutiva (comma 88). Si applicano le disposizioni ordinarie per tutto quanto di competenza (comma 89). Sempre al comma 90, è previsto il caso in cui il datore di lavoro che eroga il beneficio non sia lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi (Cud): spetta al lavoratore attestare per iscritto l'importo percepito. Il comma 91 lega i premi alla stipula di accordi collettivi aziendali o territoriali. È atteso un decreto ministeriale per la misura degli incrementi di produttività e per le modalità attuative (comma</p>	<p>Ritorna la detassazione sui premi di produttività, richiesta insistentemente da questa Organizzazione sindacale anche lo scorso anno. Si tratta di una misura molto apprezzata da lavoratori ed aziende. Fermo restando che è necessario un supplemento di riflessione su plafond e tetto di reddito massimo, è significativo l'innalzamento del plafond, nel caso in cui siano adottati in azienda strumenti partecipativi. Occorre però dare finalmente attuazione all'articolo 46 della Costituzione sulla partecipazione, così da avere un quadro più completo degli strumenti a disposizione.</p> <p><i>Il riconoscimento volontario di alcuni servizi ed opere da parte del datore di lavoro andrebbe comunque legato ad un accordo collettivo in sede aziendale.</i></p>

		<p>92). Il limite di 2mila euro sale a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (comma 93). Il comma 94 apporta alcune modifiche all'articolo 51 del Dpr 917/1986: non concorrono a formare reddito l'utilizzazione di opere e servizi, <i>ricognosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale</i>, da parte dei lavoratori e dei familiari (lettera f), comprese quelle per i servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, per la frequenza di ludoteche e centri estivi e invernali (lettera f-bis) nonché somme e prestazioni per i servizi di assistenza ai familiari anziani e non autosufficienti (è aggiunta la lettera f-ter); l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, con valore nominale (comma 3-bis aggiuntivo). Il comma 95 modifica l'articolo 25 del Dlgs 80/2015, quantificando la riserva di risorse destinate a finanziare misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata (dal 10% si passa 38,3 mln per il 2016, 36,2 mln per il 2017 e 35,6 mln per il 2018).</p>	
96-102	<p>Art. 13 – Valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e Fondo per le aziende sequestrate e confiscate</p>	<p>L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuove specifiche azioni di rafforzamento e sviluppo delle competenze, anche interne, necessarie per l'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali. Sono reperite risorse per 5 mln a valere sui programmi Ue 2014-2020 "Governance e capacità istituzionale" e "Legalità" e sui programmi di azione e coesione (Delibera Cipe 10/2015). Nell'ambito di queste risorse gli enti interessati possono pianificare</p>	<p>Associazioni ed operatori segnalano non pochi problemi nell'accesso e nella gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. È necessario un impegno importante per rafforzare la dotazione economica e per arrivare ad una semplificazione degli atti, fermo restando il rispetto della legalità e delle pari opportunità fra i soggetti richiedenti.</p>

		<p>specifiche azioni. Il comma 99 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate con una dotazione di 10 mln di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri per le ristrutturazioni aziendali, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione, la tutela di salute e sicurezza, il sostegno alle cooperative. Il comma 100 destina le risorse del fondo, mentre il comma 101 rimanda ad un decreto ministeriale. Il comma 102 specifica che, in caso di revoca del sequestro, l'avente diritto è tenuto a rimborsare gli importi liquidati.</p>	
103-106		<p><i>I commi da 103 a 106 prevedono l'istituzione di un fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti presso il Mise con una dotazione di 10 mln di euro annui per il triennio 2016-2018.</i></p>	<p><i>Si fa riferimento ai reati di estorsione, di truffa, di insolvenza fraudolenta e di false comunicazioni sociali.</i></p>
107-108	Art. 14 – Misure per i lavoratori autonomi	<p>Per i lavoratori autonomi iscritti in maniera esclusiva alla Gestione separata, l'aliquota contributiva è confermata al 27% per il 2016. Il comma 108 prevede lo stanziamento di 10 mln di euro per il 2016 e di 50 mln di euro annui a decorrere dal 2017 per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato.</p>	<p>L'aliquota per il 2016, a legislazione vigente, è fissata al 28%. La riduzione dell'aliquota comporta per il contribuente un minore aggravio di 100 euro ogni 10mila euro, non tale da produrre un particolare ritorno economico per gli iscritti alla gestione separata.</p>
109		<p><i>Il comma 109 proroga al 2016 la sperimentazione del congedo obbligatorio (che sale da uno a due giorni) e il congedo facoltativo per il padre da godersi nei primi cinque mesi di vita del bambino. L'onere previsto è di 24 mln di euro.</i></p>	<p><i>Si tratta di una disposizione che non risolve la questione del coinvolgimento dei padri nei primi giorni di vita del bambino; è comunque un segnale atteso.</i></p>
110-115	Art. 15 - Merito	<p><i>È istituito presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca un fondo per le cattedre universitarie del merito con una</i></p>	<p>Un limite di questa misura è nella mancanza di qualsiasi riferimento alle caratteristiche del soggetto – l'università – chiamata ad</p>

		<p><i>dotazione</i> di 38 mln di euro per il 2016 e di 75 mln di euro a decorrere dal 2017 per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico. Possono essere reclutati professori universitari di prima e seconda fascia per chiamata diretta secondo procedure nazionali; sono esclusi professori universitari di atenei italiani già appartenenti, alla data di scadenza di presentazione della domanda, ai ruoli della medesima fascia per la quale è bandita la procedura. Il comma 112 indica i criteri direttivi per il decreto del Presidente del consiglio dei ministri da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto disciplina: i requisiti diretti a dimostrare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica; le procedure per l'individuazione dei soggetti meritevoli di chiamata diretta; l'individuazione della classe stipendiale; la partecipazione alle commissioni per lo svolgimento delle procedure da parte di studiosi nazionali ed internazionali; il numero dei posti da distribuire equamente fra le due fasce e i criteri per l'individuazione dei relativi settori disciplinari, <i>con attribuzione di almeno il 50% dei posti a distanza di un anno dalla procedura selettiva</i>; i criteri e le modalità da utilizzare da parte delle università e l'eventuale concorso agli oneri; la permanenza in servizio. Per effetto del comma 3, se il professore chiamato cambia ateneo, le risorse lo seguono. Il comma 113 destina una quota di 10 mln delle risorse disponibili per favorire la mobilità fra sedi diverse. Eventuali risorse non impiegate <i>confluiscono</i>, ai sensi del comma 115, nella disponibilità del fondo ordinario.</p>	<p>assumere. Il governo nulla dice infatti come saranno distribuite le risorse; se sarà riconosciuta una quota uguale per tutti o se, piuttosto, saranno privilegiati gli atenei con le migliori performance. Si tratta di un punto non indifferente, in quanto dalla indicazione delle caratteristiche dei soggetti si capisce come saranno distribuite le risorse. È di tutta evidenza che molti atenei nel Mezzogiorno sono in sofferenza; basti pensare che la prima università del Mezzogiorno per brevetti è classificata appena alla diciottesima posizione; diventa quindi fondamentale riservare una quota consistente delle risorse aggiuntive proprio agli atenei del Sud e delle Isole.</p>
116		<p><i>Il comma 116 differisce al 31 dicembre 2016 i rapporti convenzionali in essere attivati</i></p>	<p><i>Si tratta di comma aggiuntivo.</i></p>

		<i>dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo.</i>	
117-132	Art. 16 – Giovani eccellenze nella Pubblica amministrazione	<p>Per favorire il ricambio generazionale, le facoltà assunzionali nel triennio 2016-2018 nelle amministrazioni dello Stato sono prioritariamente finalizzate all'assunzione di 50 dirigenti mediante apposita procedura selettiva gestita dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, di 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia, di 10 avvocati dello Stato e di 10 procuratori dello Stato. È atteso un decreto ministeriale (comma 117). In attesa dei decreti attuativi della legge di riorganizzazione della pubblica amministrazione (legge 124/2015) sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia vacanti alla data del 15 ottobre 2015 (comma 118). Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri da adottarsi entro il 31 gennaio 2016, è effettuata una ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca ed altri enti pubblici (articolo 70, comma 4, Dlgs 165/2001). Per effetto del comma 120, anche le regioni e gli enti locali provvedono alla medesima ricognizione, provvedendo al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali ed eliminando eventuali duplicazioni. L'incarico dirigenziale può essere attribuito, anche senza vincolo di esclusività, al dirigente dell'avvocatura civica e della polizia municipale. Non trovano applicazioni le norme sulla rotazione degli incarichi, nel caso in cui la dimensione dell'ente rende ciò incompatibile. Il comma 121 specifica che per il comparto scuola ed Afam e per le università continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore. <i>Il comma 122 proroga anche al</i></p>	<p>Si tratta della classica goccia nel mare che non cambia la questione di fondo: l'alta età media nella pubblica amministrazione, cosa che, soprattutto in alcuni comparti, in primis sicurezza e soccorso, incide fortemente sulla qualità del servizio. Continua di fatto il sostanziale blocco del turn over con tutto quello che ne consegue in termini di mancato adeguamento della professionalità. Il governo invia l'ennesimo segnale negativo sulla contrattazione collettiva, in questo caso sul trattamento accessorio.</p>

		<p><i>prossimo anno scolastico la possibilità per l'amministrazione scolastica centrale e periferica di avvalersi di un contingente di 150 unità (legge 448/1998). Il comma 123 esclude dall'applicazione del comma 118 il personale delle città metropolitane e delle province adibito all'esercizio di funzioni fondamentali (uffici giudiziari; area medica e veterinaria; ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) e il personale delle Agenzie fiscali. Il comma 124 permette alle regioni e agli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza una compensazione con le misure di razionalizzazione organizzativa. Per effetto del comma 125, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici possono procedere per gli anni 2016-2018 all'assunzione di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale per una spesa pari al 25% del personale cessato. Gli istituti e gli enti di ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione in essere alla data del 31 dicembre 2015 mediante attivazione di contratti a tempo determinato. Restano ferme le percentuali di turn over per i ricercatori e i tecnologi, mentre per le qualifiche dirigenziali è assicurato per il 2016 il turn over nei limiti delle capacità assunzionali. Regioni ed enti locali possono procedere per gli anni 2016-2018 all'assunzione di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale per una spesa pari al 25% del personale cessato; restano ferme le percentuali nell'ambito del processo di mobilità del personale di enti di area vasta. Negli anni 2017 e 2018 non si applica il comma 5-quater dell'articolo 3 del DL 90/2014, riferito ai vincoli di</i></p>	
--	--	---	--

		<p>assunzione per le regioni e gli enti locali in base alla percentuale di spesa corrente. Il comma 127 sopprime un periodo all'articolo 4, comma 4, del DI 95/2012: le somme derivanti dalla riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione o altri organismi non sono più assegnate al fondo per il finanziamento del trattamento accessorio. Il comma 128 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per il 2015 ed è comunque ridotto automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. <i>Il comma 129 autorizza una spesa ulteriore di 2 mln di euro a decorrere dal 2016 per i parchi nazionali.</i> Per effetto del comma 130, lo stanziamento per il personale degli uffici di diretta collaborazione è ridotto del 10% rispetto al 2015. Il comma 131 rfinanzia per il triennio 2016-2018 le disposizioni relative al Servizio europeo per l'azione esterna nell'ambito del Trattato di Lisbona del 1 dicembre 2009 (DI 1/2010). Il comma 132 stanzià risorse a favore del Ministero della giustizia per l'assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso.</p>	
133-138	Art. 17 – Università	<p>Il fondo di finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 47 mln di euro per il 2016 e di 50,5 mln a decorrere dal 2017 per l'assunzione di ricercatori e per il consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia; <i>il fondo per il finanziamento degli enti e delle istituzioni di ricerca è incrementato di 8 mln per il 2016 e di 9,5 mln a decorrere dal 2017.</i> L'assegnazione dei fondi terrà conto dei risultati</p>	<p>Per come formulato, i commi in questione rischiano di dimenticare del tutto le università del Mezzogiorno. Se la prima università del Sud e delle Isole (Palermo) per numero di brevetti è posizionata soltanto al 18° posto, ciò è dovuto al gap complessivo di quelle regioni e non tanto ad una minore qualità dei docenti; è quindi fondamentale che nell'articolo sia prevista una quota di riserva per gli atenei ubicati nelle</p>

		<p>della valutazione della qualità della ricerca (VQR), <i>con decreto ministeriale</i>. La quota parte non utilizzata rimane nella disponibilità del fondo. Ai sensi del comma 137, le università virtuose possono assumere ricercatori senza limiti al turn over; l'onere è in capo alle stesse università. Il comma 138 incrementa le risorse disponibili per i contratti di formazione specialistica dei medici (57 mln per il 2016; 86 mln per il 2017; 126 mln per il 2018; 70 mln per il 2019; 90 mln a decorrere dal 2020).</p>	<p>regioni meridionali che altrimenti rischierebbero di essere esclusi dalla distribuzione di risorse.</p>
139-144		<p><i>Il comma 139 incrementa di 5 mln euro la dotazione del fondo integrativo per la concessione delle borse di studio a favore di giovani provenienti da famiglie meno abbienti. Il comma 140 riguarda il finanziamento delle scuole elementari parificate, mentre il comma 141 istituisce un fondo per concorrere alle spese sostenute per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali. Il comma 142 riguarda i ricercatori rientrati in Italia, mentre il comma 143 rivede il campo di applicazione delle norme previste a sostegno della ricerca dal decreto legge 83/2012 (articolo 60). Il comma 144 incrementa la dotazione del fondo ordinario per l'università di 25 mln per il 2016 e di 30 mln a decorrere dal 2017 con finalizzazione verso i meccanismi premiali.</i></p>	<p><i>Si tratta di commi aggiuntivi che hanno impatto sull'università e la ricerca.</i></p>
145-154	<p>Art. 18 – Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico</p>	<p>Il comma 145 ridetermina i complessivi importi indicati all'articolo 1, comma 235, della legge 228/2012, in seguito all'attività di monitoraggio e di verifica relative alle misure di salvaguardia del DI 201/2011. Il comma 146 specifica che le misure di salvaguardia si applicano anche a:</p> <p>a) nel limite di 6.300 unità ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi stipulati entro il</p>	<p>La settima salvaguardia andava inserita in un provvedimento ad hoc e non ricompresa nella legge di stabilità; in questo modo si avrebbe avuta garanzia che le risorse sarebbero rimaste nella disponibilità della salvaguardia, senza rischiare di essere successivamente assorbite nell'ambito della dotazione della legge di stabilità. Anche per questa settima salvaguardia, si ribadisce quanto affermato fin dal decreto 201/2011</p>

		<p>31 dicembre 2011 o ai lavoratori di aziende cessate o interessate dalla attivazione delle procedure concorsuali, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 che perfezionano entro il periodo di mobilità, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti pensionistici previgenti il DI 201/2011. Il versamento volontario può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa; tale versamento per i cessati entro il 31 dicembre 2012 può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o di trattamento speciale edile. Eventuali periodi di sospensione delle indennità per lavoro subordinato o para subordinato senza decadenza dall'indennità non pregiudicano l'accesso alla salvaguardia;</p> <p>b) nel limite di 9mila unità ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria (art. 1, comma 194, lettere a) e f), legge 147/2013) che perfezionano i requisiti entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del DI 201/2011 (quindi entro il 5 gennaio 2017);</p> <p>c) nel limite di 6mila unità, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si è concluso per effetto di accordi individuali entro il 31 dicembre 2012 o per risoluzione unilaterale fra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 (art. 1, comma 194, lettere b), c) e d) che perfezionano i requisiti entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del DI 201/2011 (quindi entro il 5 gennaio 2017);</p> <p>d) nel limite di 2mila unità, ai</p>	<p>– che questa Organizzazione sindacale osteggiò nei contenuti e nella forma: tutti coloro che si ritrovano nelle condizioni previste dalla normativa, devono essere salvaguardati, a prescindere dalle quote assegnate alle singole voci.</p>
--	--	---	---

		<p>lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave che perfezionano i requisiti entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011 (quindi entro il 5 gennaio 2017);</p> <p>e) nel limite di 3mila unità, ai lavoratori con contratto a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione a tempo determinato cessati fra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, che perfezionano i requisiti entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011 (quindi entro il 5 gennaio 2017); sono esclusi i lavoratori agricoli e gli stagionali.</p> <p>Il comma 147 riapre il periodo di versamento per i lavoratori compresi alla lettera a) del comma 2. Il comma 148 specifica che la decorrenza del trattamento pensionistico non può comunque avvenire prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 149 disciplina la presentazione delle domande: vanno presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (e quindi entro il 29 febbraio 2016); per ciascuna categoria si applicano le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti di salvaguardia e di decorrenza. L'Inps provvede al monitoraggio dell'andamento delle domande; in caso di raggiungimento del limite numerico, l'Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande. Per effetto del comma 150, la relazione del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, è posticipata al 30 settembre di ciascun anno. Il comma 151 ribadisce il limite complessivo di unità salvaguardate (26.300) e le risorse quantificate in: 213 mln per il 2016; 387 mln per il</p>	
--	--	--	--

		2017; 336 mln per il 2018; 258 mln per il 2019; 171 mln per il 2020; 107 mln per il 2021; 41 mln per il 2022; 3 mln per il 2023. Il comma 152 incrementa l'autorizzazione di spesa dell'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 228/2012 ai fini della copertura di spesa (comma 153).	
155-161	Art. 19 – Opzione donna, invecchiamento attivo e no tax area pensionati	<p>Per effetto del comma 155, la sperimentazione prevista dalla legge 243/2004 (cosiddetta "Opzione donna") è estesa alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti (57 anni e tre mesi di età e 35 anni di contributi per le lavoratrici dipendenti; 58 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi per le lavoratrici autonome) entro il 31 dicembre 2015 anche se la decorrenza del trattamento pensionistico è successiva a tale data. La copertura è quantificata in 160 mln per il 2016 e in 49 mln per il 2017.</p> <p><i>Il comma 156 stanziava 20 mln di euro per il 2016 per rifinanziare il servizio di voucher per baby sitter previsto dalla legge 92/2012 (art. 4, comma 24, lettera b).</i></p> <p>Il comma 157 prevede la possibilità che lavoratori dipendenti a tempo pieno e indeterminato, che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia, ma che hanno maturato i requisiti contributivi, possano, d'accordo con il datore di lavoro, ridurre l'orario di lavoro fra il 40 e il 60%, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro stesso per la prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorre alla formazione del reddito e non è assoggettato a contribuzione previdenziale; è, però, riconosciuta una contribuzione figurativa per la parte di prestazione lavorativa non svolta. A copertura della misura</p>	<p>Opzione donna, per quanto costosa per la persona, ha permesso a numerose lavoratrici alla pensione, Considerando ciò e valutando il contenuto del comma, si evidenzia la necessità di arrivare alla definizione di una disciplina di legge che permetta di avere una maggiore flessibilità in uscita verso il trattamento pensionistico, partendo dalle proposte di legge in esame in Parlamento, in particolar modo, da quelle presentate dagli onorevoli Damiano, Polverini e Pizzolante.</p> <p>Il comma 157 riprende un punto già presente in uno dei decreti attuativi della legge 183/2014 (cosiddetto Jobs act), con una differenza fondamentale però. Nel decreto legislativo 148/2015, il part time dei lavoratori maturi è collegato alla contestuale assunzione di altro personale, nell'ambito di un intervento di solidarietà espansiva. Lo strumento introdotto con la presente legge non prevede nuove assunzioni; si tratta quindi di un provvedimento che rappresenta un passo indietro rispetto al precedente.</p> <p>Grave e non condivisibile la misura adottata sulla perequazione delle pensioni, soprattutto alla luce della sentenza 70/2015 della Corte costituzionale, in forza della quale questa Organizzazione sindacale si è mobilitata su tutto il territorio nazionale nel mese di agosto.</p> <p>La riduzione della pressione fiscale per i pensionati, attraverso la revisione della no tax area, è promessa più che realizzata, in quanto rimandata al 2017.</p>

		<p>sono stanziati 60 mln per il 2016, 120 mln per il 2017 e 60 mln per il 2018. La facoltà è concessa a domanda, previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro. Il datore di lavoro dà comunicazione del contratto all'Inps e alla Dtl. È atteso un decreto ministeriale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Inps provvede al monitoraggio delle domande. La copertura della misura è con parte delle risorse derivanti dall'articolo 21 (fondo di rotazione nel quale confluiscono le risorse per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria) della legge 845/1978, con eccezione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione. Il 50% delle quote inoptate sulla formazione continua ad essere versato al fondo di rotazione (DI 148/1993).</p> <p>Il comma 158 apporta alcune modifiche all'articolo 1, comma 483, legge 147/2013 a copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1 e delle minori entrate del successivo comma 160. Il citato articolo 1, comma 483, è relativo alla rivalutazione automatica delle pensioni (perequazione). Per effetto di tale modifica, il regime di rivalutazione previsto per gli anni 2014-2016 è esteso al periodo 2014-2018; per la sola lettera e) (pensioni superiori a sei volte il minimo) la rivalutazione al 45% vale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Ad ulteriore copertura del comma 160, il comma 159 prevede una riduzione di spesa collegata alle salvaguardie pensionistiche (art. 1, comma 235, legge 228/2012) e al fondo previsto dalla legge 247/2007 (norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività).</p> <p>Il comma 160 interviene sul Dpr</p>	
--	--	--	--

		917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) sulle soglie di detrazioni e di reddito da pensioni; la no tax area passa da 7.500 a 7.750 euro. La misura, però, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.	
162-163		<i>Il comma 162 riguarda gli assistiti di Inps ed Inail che fruiscono di cure termali al fine di prevenire patologie che possano dar luogo ad invalidità o per evitare l'aggravamento delle stesse. In attesa dei protocolli, le norme esistenti al 1° gennaio 2019.</i>	<i>Si tratta di commi aggiuntivi condivisibili.</i>
164-166	Art. 20 – Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga	In attesa della transizione al nuovo sistema degli ammortizzatori sociali, previsto nel Dlgs 148/2015, gli ammortizzatori sociali in deroga sono rifinanziati per 250 mln di euro per il 2016. Il trattamento può essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. Il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso a lavoratori che alla data della decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori, può essere concesso per non più di quattro mesi, non prorogabili, più altri due mesi nel caso di lavoratori residenti in aree svantaggiate, con un limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le province di Trento e Bolzano possono concedere trattamenti in deroga in misura non superiore al 5% delle risorse loro attribuite o con copertura integrale a carico delle finanze proprie. <i>Il comma 165 riserva una quota di 18 mln per la cassa in deroga nel settore della pesca.</i> Il comma 166 proroga al 2016 la disposizione della legge 190/2014 (art. 1, comma 315) che finanzia Italia lavoro per 12 mln di euro.	L'ammontare stanziato è insufficiente alla luce della prolungata crisi e considerando i vincoli sui fondi bilaterali di solidarietà che potranno operare, nella migliore delle ipotesi, se non dopo giugno 2016. Da chiarire il destino di Italia lavoro, il cui futuro è incerto nell'ambito della riorganizzazione derivante dalla istituzione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive.
167-171		<i>Il comma 167 istituisce per gli anni 2016 e 2017 un fondo finalizzato a reintegrare l'Inail degli oneri in</i>	<i>Il tema è trattato anche nei decreti attuativi della legge 183/2014 (cosiddetto Jobs act); in particolare,</i>

		<p><i>capo ai beneficiari di ammortizzatori sociali coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale per gli enti locali, in favore dei detenuti e degli internati e degli stranieri richiedenti asilo. Il comma 168 riserva 100mila euro per le organizzazioni di volontariato. La dotazione del fondo è di 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Il comma 170 prevede azioni di informazione e promozione da parte dei comuni e degli altri enti locali. È atteso un decreto ministeriale per la valorizzazione delle attività, ai fini della certificazione dei crediti formativi.</i></p>	<p><i>si fa riferimento ai decreti legislativi 148/2015 e 150/2015.</i></p>
172-181	<p>Art. 21 – Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore della cultura</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche all'articolo 1 del DI 83/2014, per effetto delle quali il cosiddetto Art-Bonus diviene strutturale nella misura del 65%. Il comma 173 autorizza la relativa spesa. Il comma 174 incrementa di 5 mln a decorrere dal 2017 la dotazione a disposizione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi urgenti di salvaguardia ed altri progetti. Il comma 175 autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di 500 funzionari, <i>selezionati anche tra i laureati nella classe delle lauree in beni culturali</i>, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in una serie di posizioni individuate (posizione economica F1); ai sensi del successivo comma 176, il personale è assunto in deroga ai vincoli assunzionali, a seguito di procedura di selezione pubblica, nel limite di spesa di 20 mln di euro a decorrere dal 2017 (comma 177). Il comma 178 apporta alcune modifiche al credito di imposta previsto all'articolo 1, comma 327, della legge 244/2007, sulle produzioni cinematografiche e audiovisive, mentre il comma 179 interviene sul collegato articolo 8, del DI 91/2013 fissando in 140 mln lo stanziamento a decorrere dal</p>	<p>L'Art-Bonus era in origine previsto per tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, con una riduzione dal 65 al 50% per le erogazioni effettuate dopo il 31 dicembre 2015.</p> <p>Quanto stanziato dal comma 174 è assolutamente inadeguato, considerando anche che nel frattempo il governo ha inteso accendere un faro sulla fruibilità dei beni culturali con il decreto legge 146/2015; è l'ennesima conferma che la fruizione dei beni culturali non dipende da misure coercitive nei confronti dei lavoratori, quanto piuttosto dagli stanziamenti disponibili.</p>

		2016, con incremento di 25 mln rispetto a quanto precedentemente stanziato (comma 180). Il comma 181 autorizza la spesa di 70 mln di euro per il 2017 e di 65 mln di euro a decorrere dal 2018 per il piano strategico Grandi progetti beni culturali (articolo 7, DI 83/2014).	
182-186		<i>Il comma 182 riguarda gli interventi di ricostruzione su beni culturali e chiese colpite dal sisma aquilano del 2009. Il comma 183 autorizza la Federazione sportiva nazionale – Aci a sostenere le spese per lo svolgimento del Gran premio di Formula 1 di Monza. Il comma 184 riguarda l'erogazione di 3,9 mln di euro a favore della Scuola per l'Europa di Parma per la sicurezza alimentare; anche i seguenti commi 185 e 186 riguardano la medesima Istituzione.</i>	<i>Si tratta di norme aggiuntive rispetto alla versione originaria.</i>
187-192	Art. 22 – Interventi per il turismo e gli istituti culturali	<p>Il comma 187 autorizza la spesa di 2 mln per il 2016, di 6 mln per il 2017, di 11 mln per il 2018 e 9 mln per il 2019; l'individuazione degli interventi è previa intesa con il sindaco di Matera, capitale europea della cultura 2019.</p> <p>Il comma 188 autorizza la spesa di 30 mln a decorrere dal 2016 per il funzionamento degli archivi e delle biblioteche e degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale.</p> <p>Il comma 189 autorizza la spesa di 10 mln a decorrere dal 2016 per gli interventi finanziati con il gioco del lotto (articolo 3, comma 83, legge 662/1996).</p> <p>Il comma 190 autorizza a decorrere dal 2016 la spesa complessiva di 1.340.000 euro per tre istituzioni culturali (Premi David di Donatello in Roma, Museo storico della Liberazione in Roma e Accademia della Crusca).</p> <p>Il comma 191 proroga al 2016, 2017 e 2018 l'autorizzazione di spesa, sempre con stanziamento di 3 mln di euro, per la Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico</p>	<p>La cultura rappresenta un fondamentale volano di ripresa economica. I numeri confermano le potenzialità anche in termini di occupati; per lo Svimez, nel solo Mezzogiorno, potrebbero realizzarsi almeno 200mila posti di lavoro, di cui 90mila laureati. A conclusioni simili è arrivata anche questa Organizzazioni sindacale che, nell'ambito delle iniziative connesse al Sudact, ha affrontato il tema in un convegno a Matera. A tal proposito, quanto stanziato per la città lucana andrebbe rafforzato, per meglio sostenere il ruolo che essa avrà come capitale europea della cultura nel 2019.</p> <p>Nel Mezzogiorno si lamenta, fra le altre cose, una mancanza di almeno 750 biblioteche.</p>

		<p>di Milano – Giuseppe Verdi.</p> <p>Il comma 192 autorizza la spesa di 10 mln di euro a decorrere dal 2016 per i musei.</p>	
193-195		<p><i>Gli enti locali con popolazione superiore a 20mila abitanti effettuano la valutazione di incidenza su alcuni interventi minori effettuati su siti di importanza comunitari (habitat naturali e seminaturali, flora e fauna selvatiche). Il comma 194 estende a decorrere dal 1° gennaio 2016 la definizione di strutture ricettive all'aria aperta per le aree per la sosta e il pernottamento all'interno dei porti. Il comma 195 incrementa di 5 mln l'autorizzazione di spesa in favore delle Accademie nazionali di belle arti, di danza, di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati.</i></p>	<p><i>Si tratta di provvedimenti diversi.</i></p>
196-197	Art. 23 – Italia nel mondo	<p>Per il potenziamento delle azioni dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese sono stanziati ulteriori 50 mln di euro per il 2016.</p> <p>Il comma 197 incrementa la dotazione destinata alla cooperazione internazionale per lo sviluppo di 120 mln per il 2016, di 240 mln per il 2017 e di 360 mln per il 2018.</p>	<p>Il riferimento è alla legge 125/2014 che ha istituito l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.</p>
198-207		<p><i>I commi da 198 a 206 sono volti alla promozione e la diffusione di società denominate "società benefit" allo scopo di divisione degli utili, perseguendo in maniera responsabile, sostenibile e trasparente benefici comuni. Le finalità sono indicate nell'oggetto sociale. È prevista la redazione di una relazione annuale da allegare al bilancio societario.</i></p> <p><i>Il comma 207 prevede una serie di interventi a favore degli italiani nel mondo per un totale di 5 mln di euro, di cui 3,4 mln per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero; 100mila</i></p>	<p><i>Le società benefit svolgono attività economica per cui sono cosa diversa rispetto agli enti no profit e di volontariato.</i></p>

		<i>euro ciascuno per il funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero e dei Comites.</i>	
208-217	Art. 24 – Lotta alla povertà	<p>Viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale con risorse pari a 600 mln per il 2016 e a un miliardo a decorrere dal 2017. Il piano ha cadenza triennale; è stabilito con decreto del Presidenza del consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza unificata; prevede una progressione graduale nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale. Per il 2016, le risorse sono destinate a: a) estensione, rafforzamento e consolidamento dalla carta acquisti (art. 60, DI 5/2012), garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari con figli minori, <i>con particolare riguardo alle famiglie con figli minori inseriti nel circuito giudiziario</i>, con una riserva di 380 mln; b) ulteriore incremento della dotazione relativa all'ASDI (assegno di disoccupazione, Dlgs 22/2015), con una riserva di 220 mln.</p> <p>Il comma 210 specifica la destinazione delle risorse per gli anni successivi al 2016: esse sono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti in materia di trattamenti, indennità, integrazione al reddito e assegni di natura assistenziale, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, e di accesso alle prestazioni sociali per arrivare ad un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.</p> <p>Al fondo di cui al comma 208 sono destinate le risorse stanziato con il DI 185/2008 (articolo 19, comma 1) per le medesime finalità per 54 mln di euro; per il 2016, tali risorse sono destinate alla carta acquisti. Il comma 212 abroga tre commi, da 51 a 53, dell'articolo 2 della legge</p>	<p>Si tratta di un tema complesso; occorre distinguere fra reddito di cittadinanza e reddito di ultima istanza, senza alimentare aspettative che non potranno essere soddisfatte, ma mettendo in campo vere azioni inclusive. Rispetto alla congruità degli stanziamenti, è possibile fare un paragone con la precedente sperimentazione del SIA, sostegno per l'inclusione attiva. La cifra stanziata per il 2016 garantirebbe, utilizzando gli stessi parametri, una copertura per 97.500 nuclei familiari; nel 2013 furono individuati circa 130mila nuclei familiari in condizioni di estrema difficoltà per dare un sostegno ai quali servirebbero circa 800 mln di euro.</p> <p>Tutto da verificare il successo del fondo per la povertà educativa; sicuramente serve, ma la consistenza è assolutamente aleatoria, essendo rimessa ad un protocollo con le Fondazioni bancarie.</p>

		<p>92/2012, relativi all'indennità riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi.</p> <p>Per effetto del comma 213, è istituito, in via sperimentale per gli anni 2016, 2017 e 2018, un Fondo per il contrasto alla povertà educativa; tale fondo è nello stato di previsione del Ministero dell'economia per essere successivamente trasferito alla Presidenza del consiglio dei ministri. Il fondo è alimentato con versamenti delle fondazioni bancarie. È atteso un protocollo d'intesa per le modalità di intervento e per l'individuazione dei progetti da finanziare, <i>con particolare riguardo a quelli destinati ai minori inseriti nel circuito giudiziario.</i> Il comma 215 riconosce alle fondazioni un credito di imposta pari al 75% del versato negli anni 2016, 2017 e 2018, fino ad esaurimento delle risorse disponibili pari a 100 mln di euro e <i>dopo apposita certificazione da parte del Ministero dell'economia.</i> Il comma 216 rimanda ad un decreto attuativo, mentre il comma 217 adegua il plafond per la cessione di crediti di imposta previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera a), del Dpr 441/1997.</p>	
218-226	Art. 25 – Non autosufficienze e adozioni internazionali	<p>Presso il Ministero dell'economia è istituito un fondo con una dotazione di 90 mln di euro a decorrere dal 2016, destinato al finanziamento di misure per il sostegno alle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado; è atteso un decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. <i>Il comma 219 autorizza la spesa di un milione di euro per il 2016 a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi con vincolo di destinazione alla creazione del Centro per l'autonomia della persona sorda (Caps) di Roma.</i></p>	<p>Le Organizzazioni sindacali andrebbero coinvolte nella definizione del funzionamento del fondo per le non autosufficienze. Nel caso delle adozioni ci troviamo davanti ad una diversa allocazione di risorse già previste a legislazione vigente e non a nuove risorse.</p>

		<p>Il comma 220 incrementa la dotazione del fondo per la non autosufficienza di 150 mln di euro.</p> <p><i>Il comma 221 attribuisce una quota di 500mila euro al programma "Special Olympics Italia" per favorire l'integrazione delle persone disabili mentali attraverso lo sport.</i></p> <p><i>Il comma 222 incrementa di 500mila euro il contributo riconosciuto al Comitato italiano paraolimpico. Il comma 223 vincola fino ad un milione di euro per il 2017 e fino a due milioni di euro per il 2018 in favore della sperimentazione clinica da fase II basate sul trapianto di cellule staminali in pazienti affetti da Sclerosi laterale amiotrofica. Il comma 224 istituisce un Fondo per le adozioni internazionali con una dotazione di 15 mln di euro; il fondo sarà gestito sempre dalla Presidenza del consiglio dei ministri. Conseguentemente, per effetto del comma 225, la dotazione del fondo per le politiche della famiglia è ridotto di 15 mln a decorrere dal 2016, mentre il successivo comma 226 elimina il riferimento alle adozioni internazionali nella legge 296/2006 di finanziamento del Fondo per le politiche della famiglia.</i></p>	
227-229		<p><i>Il comma 227 disciplina l'erogazione del contributo fra gli enti di formazione e l'associazione nazionale privi della vista e ipovedenti onlus. Il comma 228 incrementa di due milioni il contributo a favore della biblioteca italiana per i ciechi Regina Margherita per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mentre il comma 229 assegna un contributo di 100mila euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 a favore della biblioteca italiana per ipovedenti onlus.</i></p>	<p><i>Si tratta di commi aggiuntivi che stanziavano risorse a favore di enti ed istituzioni legate alle persone non vedenti o ipovedenti.</i></p>
230-236	Art. 26 – Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione connesse agli stati di emergenza	Per far fronte alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate e dei danni subiti dalle	Proprio in queste settimane è in atto una indagine conoscitiva da parte della commissione bicamerale per la semplificazione

		<p>attività economiche e produttive (art. 5, comma 2, lettera d), legge 225/1992), sono riconosciuti dei contributi a favore di soggetti privati ed attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato. Per effetto del comma 231, i soggetti creditizi possono contrarre finanziamenti, secondo una convenzione stipulata con l'ABI e con garanzia dello Stato, al fine di concedere finanziamenti ai soggetti danneggiati, nel limite massimo di 1.500 mln di euro. In capo al beneficiario, ai sensi del comma 232, matura un credito d'imposta, fruibile in compensazione. Il soggetto erogatore del finanziamento comunica telematicamente con l'Agenzia delle entrate (comma 233). I finanziamenti hanno durata massima di 25 anni (comma 234). Spetta al Ministero dell'economia verificare l'andamento delle concessioni di finanziamento; <i>l'esito della verifica è comunicato al dipartimento della protezione civile</i> (comma 235). Il comma 236 rimanda a delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni interessate e di concerto con il Ministero dell'economia.</p>	<p>nella gestione delle emergenze.</p>
<p>237-245</p>		<p><i>Il comma 237 è relativo alla ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dell'area colpita dal sisma aquilano del 2009; gli enti sono autorizzati a rinnovare i contratti di lavoro; agli oneri si provvede con le somme indicate nella tabella E della legge 190/2014 (comma 238). Il comma 239 proroga di un triennio la dotazione di personale (25 unità) assegna agli uffici speciali per la ricostruzione. Il comma 240 proroga sempre un triennio i contratti a tempo determinato stipulati dopo procedura comparativa pubblica. Agli oneri, quantificati in 2.320.000 euro per ciascuno degli anni 2016,</i></p>	<p><i>Si tratta di norme aggiuntive in favore di aree colpite da eventi sismici nel 2009 e nel 2012. Fermo restando la bontà degli interventi prospettati, resta la necessità di arrivare a dei protocolli standard di intervento, così come evidenziato anche recentemente in occasione dell'indagine conoscitiva portata avanti dalla commissione parlamentare per la semplificazione.</i></p>

		<p>2017 e 2018 si provvede ai sensi del comma 241. Il comma 242 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla prosecuzione dell'attività dei titolari degli uffici speciali per la ricostruzione (oneri pari a 400mila euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018). I commi 243, 244 e 245 apportano alcune modifiche sulle normative in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno colpito le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo (20 e 29 maggio 2012); in particolare, si segnalano interventi al decreto legge 74/2012, all'articolo 10 del decreto legge 83/2012 (utilizzo di immobili ad uso gratuito destinati ad attività scolastica e/o uffici pubblici) e allo stanziamento di 160 mln di euro in favore dell'Emilia Romagna e di 30 mln in favore della Lombardia.</p>	
246-256	Art. 27 – Esigenze indifferibili	<p>Il comma 246 stanziava 300 mln di euro a decorrere dal 2016 per il rinnovo dei contratti collettivi del personale della pubblica amministrazione, con riserva di 74 mln per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia e 7 mln per il restante personale statale in regime di diritto pubblico. I 300 mln rappresentano l'importo complessivo massimo ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge 196/2009 (comma 247). Per il rinnovo dei contratti del personale dipendente da amministrazioni diverse da quella centrale, gli oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci; è atteso un decreto per la fissazione dei criteri per la definizione dei predetti oneri (comma 248); le stesse disposizioni valgono anche per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (comma 249). Il comma 250 disciplina la procedura concorsuale per l'assunzione di personale presso il Parco nazionale dello Stelvio, tenendo conto del personale già</p>	<p>La voce "esigenze indifferibili" illustra, in molti casi, quelle che sono le scelte dell'esecutivo in carica. Questo governo decide di non dare risposte agli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici, in attesa dal 2009 del rinnovo dei contratti collettivi di lavoro. Le somme stanziate per il rinnovo sono assolutamente improprie: 300 mln di euro, quando, nella migliore delle ipotesi per il bilancio dello Stato, ne servirebbero 6,5 mld. Si tratta quindi di una misura che andrà rivista, in quanto è inaccettabile una ipotesi di rinnovo pari a circa 5 euro per dipendente. Una misura utile è quella relativa al pattugliamento da parte dell'esercito delle città; andrebbe previsto uno stanziamento più consistente, considerando il Giubileo. Manca anche qualsiasi richiamo all'assunzione di personale nel comparto sicurezza. Positivo l'intervento sulla Terra dei fuochi, anche perché uno dei pochi – insieme ai 28 mln in quattro anni</p>

		<p><i>occupato e con una anzianità almeno decennale al 31 dicembre 2013. Il comma 251 proroga fino al 31 dicembre 2016 il servizio di pattugliamento delle città da parte di personale delle Forze armate con finalità di prevenzione e contrasto alla criminalità e al terrorismo: le unità interessate sono 4.800. Il successivo comma 252 autorizza la spesa di 83 mln di euro. Il comma 253 prevede l'istituzione di uno specifico fondo con dotazione da 150 mln di euro per interventi nella cosiddetta Terra dei fuochi e, nel limite massimo di 3 mln annui, per la bonifica dell'ex area industriale Isochimica; è atteso un decreto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 254 esclude il Coni dalle norme di contenimento della spesa previste a legislazione vigente. Il comma 255 istituisce un Fondo per le spese di costituzione e funzionamento dei collegi arbitrali internazionali con dotazione di un milione di euro a decorrere dal 2016. Il comma 256 stanziava 3 mln per il 2016 e 2,5 mln per il 2017 per alcuni eventi: 70° anniversario della Repubblica italiana; 70° anniversario della Costituzione; 70° anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne; 100 anni dalla nascita di Aldo Moro.</i></p>	<p>per Matera e alle garanzie dello Stato sui prestiti per l'Ilva – che l'esecutivo mette in campo per il Mezzogiorno.</p>
257-261		<p><i>Il comma 257 autorizza un'ulteriore spesa di un milione di euro a favore delle istituzioni culturali di cui alla legge 534/1996. Il comma 258 riserva 6,5 mln di euro per Saremar spa. Il comma 259 proroga al 31 dicembre 2016 le attività di liquidazione dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006. Il comma 260 rifeinanzia per un milione per il 2016 e per 4 mln per il 2017 la dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia. Il comma 261 autorizza una spesa di un milione di euro per il 2016 per le</i></p>	<p><i>Si tratta di commi aggiuntivi, legati ai precedenti.</i></p>

		<p><i>attività del Raggruppamento subacquei e incursori Teseo Tesei (Comsubin).</i></p>	
<p>262-278</p>	<p>Art. 28 – Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata</p>	<p>I commi apportano alcune modifiche ad una serie di normative. Nello specifico: 1) è possibile procedere ad affidamenti anche senza utilizzo della centrale di committenza nel rispetto, però, di alcuni parametri (articolo 1, comma 7, DI 95/2012); 2) la normativa è estesa anche agli enti di previdenza e assistenza e alle agenzie fiscali (articolo 1, commi 449 e 450, della legge 296/2006); 3) si richiamano le stazioni appaltanti nella legge 244/2007; 4) è inserito un richiamo alle stazioni appaltanti e all’obbligo di approvvigionamento attraverso la Consip (legge 191/2009); 5) l’obbligo per le società controllate dallo Stato e dagli enti locali di utilizzare i parametri prezzo-qualità; 6) inserimento dei riferimenti alla Conferenza unificata e all’Autorità nazionale anticorruzione (articolo 9, comma 3, DI 66/2014); 7) <i>la possibilità per gli enti locali di contribuire al pagamento dei canoni di locazione per le caserme ospitate presso proprietà private</i>; 8) inserimento di un richiamo alla normativa vigente nell’articolo 23-ter, comma 3, del DI 90/2014; 9) inserimento del riferimento alla soglia di mille euro per l’obbligo di utilizzo del canale Consip (articolo 1, comma 450, legge 296/2006); 10) la medesima soglia del punto precedente è inserita anche all’articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto legge 95/2012; 11) viene inserito il riferimento alla Consip all’articolo 4, comma 3-ter, del decreto legge 95/2012.</p> <p>Per effetto del comma 273, le amministrazioni pubbliche approvano entro il mese di ottobre di ciascun anno il programma biennale di spesa con i suoi aggiornamenti per gli importi</p>	<p>Consip nasce nel 1997 come strumento per gli acquisti nel settore informatico. Sono quindi quasi venti anni che esiste. Ora anche questo esecutivo interviene sulla normativa; sarebbe più utile dare una continuità.</p> <p>D’accordo sulle centrali di acquisto, ma non si può dimenticare il problema che è a monte di tutto; le aziende spesso praticano prezzi maggiorati alla pubblica amministrazione rispetto ai clienti privati, soltanto perché operano nella consapevolezza che il pagamento arriverà in estremo ritardo. In questa legge di stabilità il tema dei ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione non è affrontato come meriterebbe.</p>

		<p>stimati superiori ad un milione di euro; il piano e gli aggiornamenti sono comunicati agli uffici preposti al controllo di gestione e sono pubblicati sul sito istituzionale e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Anac. Il comma 274 disciplina il versamento al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato previsto per i risparmi conseguiti, mentre per effetto del comma 275 il Ministro dell'economia definisce le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle convenzioni Consip. Se manca la convenzione Consip, spetta all'Anac individuare le modalità per l'elaborazione adeguativa dei prezzi della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip. Il comma 277 richiama la Agenzia nazionale anticorruzione nel decreto legge 66/2014, mentre il comma 278 dispone le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi tramite Consip o centrali di committenza regionali possano procedere ad acquisti autonomi solo dopo apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo, trasmessa alla Corte dei conti.</p>	
279-286	<p>Art. 29 – Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia informatica nelle pubbliche amministrazioni</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente per il tramite di Consip o altri soggetti aggregatori, comprese le centrali di committenza regionali. <i>Per effetto del comma 280, l'Agenzia per l'Italia digitale predispose un piano triennale per l'informatica e la pubblica amministrazione che è approvato dal presidente del consiglio dei ministri o da un ministro delegato.</i> Consip, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid),</p>	<p>Si tratteggia una disciplina simile alla precedente, ma che riguarda soltanto l'acquisto di beni e servizi informatici con un ruolo riconosciuto all'Agenzia per l'Italia digitale. In questo caso, però, gli acquisti in deroga non sono soggetti a trasmissione alla Corte dei conti, come viceversa previsto all'articolo precedente per tutti gli acquisti di beni e servizi.</p>

		<p><i>programma gli acquisti dei beni e servizi strategici indicati nel piano triennale; Agid, Consip e soggetti aggregatori propongono iniziative per il contenimento della spesa. L'obiettivo è di ridurre la spesa annuale media del 50% alla fine del triennio 2016-2018 con riferimento alla media del triennio 2013-2015 nel settore informatico, al netto dei canoni. Acquisti al di fuori di quanto previsto al comma 279 possono essere fatti, previa autorizzazione, con comunicazione all'Anac e all'Agid. La mancata osservanza delle disposizioni precedenti comporta responsabilità disciplinare e per danno erariale. Gli organi costituzionali adottano le misure idonee a realizzare i risparmi indicati.</i></p>	
287-288		<p><i>I commi 287 e 288 sono connessi ai precedenti commi da 279, facendo riferimento alle procedure di acquisto di sistemi informatici per gli enti del Servizio sanitario nazionale. Il ministero dell'economia provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</i></p>	<p><i>Si tratta di commi aggiuntivi che completano la disciplina tracciata dai commi 279 e seguenti.</i></p>
289-306	<p>Art. 30 – Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie uniche</p>	<p>Le norme contenute nei commi da 289 e seguenti disciplinano le procedure per conseguire miglioramenti nella produttività e nell'efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto degli equilibri finanziari e dei livelli essenziali delle prestazioni. Il comma 290 prevede che gli enti del SSN assicurino la massima trasparenza di bilancio attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del bilancio d'esercizio; il mancato rispetto costituisce responsabilità amministrativa del direttore generale e del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione (comma 291). Entro il 30 giugno di ogni anno, le Regioni individuano le aziende ospedaliere (AO), comprese quelle universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici</p>	<p>Il governo punta sulle procedure, dimenticando però il momento della condivisione dei piani di rientro con il partenariato economico e sociale.</p>

		<p>(IRCCS) o altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero o cura, che presentano una o entrambe le seguenti condizioni: a) scostamento fra costi e ricavi pari o superiori al 10% o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 mln; b) mancato rispetto dei parametri su volumi, qualità ed esiti delle cure (comma 292). Per il 2016, in sede di prima applicazione, entro il 31 marzo, le Regioni individuano gli enti del proprio SSR che presentano una o entrambe le condizioni del comma 292 (comma 293). Il comma 294 prevede l'emanazione di un decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza permanente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la definizione della metodologia di valutazione dello scostamento e degli ambiti assistenziali e dei parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure. Il comma 295 rimanda ad un ulteriore decreto, da emanarsi entro il 31 dicembre 2016, per l'aggiornamento degli schemi allegati al decreto legislativo 118/2011. Gli enti individuati ai sensi del comma 292 presentano entro 90 giorni un piano di rientro di durata non superiore al triennio (comma 296); tale piano è valutato dalle regioni non in piano di rientro entro 30 giorni; il piano, una volta approvato dalla Giunta regionale, è immediatamente efficace ed esecutivo (comma 297). Nel caso di regioni sottoposte a piano di rientro, la valutazione è fatta, sempre entro 30 giorni, in coerenza con il piano di rientro regionale; i singoli piani di rientro sono evidenziati nell'ambito del piano complessivo. I piani approvati (dalla Giunta o dal commissario ad acta) sono immediatamente efficaci ed esecutivi (comma 298). Nella gestione sanitaria accentrata viene iscritta una quota corrispondente</p>	
--	--	--	--

		<p>alla somma degli eventuali scostamenti negativi; l'obbligo è verificato da tavoli tecnici (comma 299). Gli interventi individuati ai commi 297 e 299 sono vincolanti per gli enti interessati (comma 300); è prevista una verifica trimestrale da parte della regione o del commissario ad acta; se la verifica è positiva, la gestione sanitaria accentrata può erogare a titolo di anticipazione una quota parte delle risorse iscritte; se la verifica è negativa, la regione o il commissario ad acta adottano le misure necessarie (comma 301). Per effetto del comma 302, tutti i direttori generali che non trasmettono il piano di rientro decadono automaticamente. Ai sensi del comma 303, a decorrere dal 2017, le disposizioni del presente articolo si applicano alle aziende sanitarie locali e ai relativi presidi a gestione diretta e ad altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura che si trovano nelle condizioni di cui al comma 292; è atteso un decreto ministeriale, sentita la conferenza permanente da adottarsi entro il 30 giugno 2016 più un secondo decreto da adottarsi entro il 31 dicembre 2016 (comma 304). Il comma 305 apre all'ipotesi di accorpamento fra aziende ospedaliere-universitarie e aziende sanitarie locali in aziende sanitarie uniche; sono escluse le regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo di bilancio (comma 306).</p>	
307-311	<p>Art. 31 – Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale</p>	<p>Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi per mezzo delle centrali regionali di committenza ovvero della Consip; l'obbligo vale per le categorie merceologiche del settore sanitario. Se mancano le centrali regionali, gli enti del Ssn si servono delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori. Per effetto del comma 309, i singoli contratti in</p>	<p>Fermo restando l'assoluto rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, un approccio più virtuoso e ragionato nella spesa sanitaria è possibile, sempre tenendo conto delle forti differenze nello sviluppo territoriale.</p>

		<p>essere alla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere prorogati. Il comma 310 impone alle regioni e alle province autonome di intervenire con proprio decreto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 311 definisce i compiti della Cabina di regia istituita con decreto ministeriale 12 marzo 2015.</p>	
312-325	<p>Art. 32 – Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2016</p>	<p>Il comma 312 prevede entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore l'emanazione di un decreto del Presidente del consiglio dei ministri di aggiornamento del precedente decreto del 29 novembre 2001 di definizione dei livelli essenziali di assistenza; si fa riferimento al Patto per la salute 2014-2016 e si pone un vincolo di bilancio pari ad 800 mln di euro annui. Il comma 313 specifica che il Dpcm è su proposta del Ministro della salute, di concerto con il titolare dell'economia, e d'intesa con la Conferenza permanente; è attesa una relazione annuale del Ministero entro il 31 dicembre di ogni anno. Gli 800 mln non sono aggiuntivi, ma a valere della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale (comma 314). Il comma 315 istituisce presso il Ministero della salute la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione della appropriatezza nel Ssn, presieduta dal Ministro, dal direttore della direzione generale della programmazione sanitaria e da quindici esperti qualificati e da altrettanti supplenti; la Commissione dura in carica tre anni; alle riunioni possono partecipare rappresentanti del Consiglio superiore della sanità, delle Società scientifiche, delle Federazioni dei medici ed altri esperti esterni. Il comma 316 definisce i compiti della Commissione, mentre il successivo comma 317 prevede la possibilità</p>	<p>La definizione dei Livelli essenziali di assistenza è materia troppo delicata, in quanto da essa dipende la qualità e la quantità di servizi erogati sul territorio. In questo senso, diventa necessario un confronto preventivo e in corso d'opera con il sindacato che va quindi coinvolto sia nella fase di definizione del decreto del Presidente del consiglio dei ministri sia nella successiva formazione della Commissione nazionale. L'ipotesi che i livelli essenziali di assistenza possano essere aggiornati annualmente lascia perplessi; si rischia che l'aggiornamento non sia dovuto a miglioramenti di carattere tecnico o scientifico, quanto piuttosto ad esigenze di bilancio. Visto i presupposti, è oggi più facile che l'aggiornamento non porti all'erogazione di nuovi servizi, ma a tagliare gli stessi. Si osserva come le risorse disponibili non siano aggiuntive; derivano infatti semplicemente da una riserva del Fondo nazionale sul fabbisogno sanitario standard. A legislazione vigente, il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario standard è fissato per il 2016 a 113,097 mld; mancano quindi circa 2,1 mld di euro, cosa che inevitabilmente è destinata a riflettersi sul cittadino; ciò è inaccettabile soprattutto perché frutto di una decisione non condivisa, ma calata dall'altro.</p>

		<p>che la Commissione formuli annualmente delle proposte di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, le quali, per effetto del comma 318, vengono recepite con decreto ministeriale, se incrementano i servizi e se non comportano nuovi oneri. La partecipazione alla Commissione non prevede compenso, ma solo rimborso spese se spettante (comma 319). A supporto della Commissione è prevista una segreteria tecnica (comma 320); sono possibili fino a cinque convenzioni per ricerche (comma 321). L'attività della Commissione è coperta con una dotazione di un milione di euro (comma 322). I commi 323 e 324 apportano alcune modifiche alla legge 289/2002, al DL 63/2002 e al Dpr 44/2013. Il comma 325 fissa in 111 mld il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.</p>	
326-332		<p><i>Il comma 326 riguarda la spesa per la regolare somministrazione dei farmaci innovativi, che concorre al raggiungimento del tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale, mentre il comma seguente prevede che il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, predisponga un piano strategico annuale per consentire l'accesso ai trattamenti innovativi. I commi da 328 a 330 prevedono l'istituzione di un fondo per finanziare la prima applicazione da parte delle farmacie del servizio di revisione dell'uso dei medicinali, con stanziamento pari ad un milione di euro. I commi 331 e 332 stanziavano 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzati alla realizzazione del Progetto Genomi Italia sotto la supervisione della relativa Commissione nazionale, in carica per tre anni.</i></p>	<p><i>Si tratta di commi aggiuntivi. Perplessità si manifestano in ordine soprattutto ai commi 326 e 327, per il fatto che gli argomenti trattati (farmaci innovativi e trattamenti innovativi) meriterebbero risorse extra, senza pesare sul fondo ordinario.</i></p>
333-387	Art. 33 – Riduzione delle spese e interventi	<p>Il comma 333 richiama le 15 tabelle dell'elenco n. 2, allegato alla</p>	<p>I commi contengono una serie di interventi sui bilanci dei singoli</p>

<p>correttivi dei Ministeri e delle società pubbliche</p>	<p>presente legge, relativo alla riduzione degli importi di spesa dei ministeri. Il comma 334 riduce la dotazione della Presidenza del consiglio dei ministri di 23 mln per il 2016, di 51,756 mln per il 2017 e di 48 mln a decorrere dal 2018. Il comma 335 riduce di 40 mln a decorrere dal 2016, <i>di 70 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 100 mln a decorrere dal 2019</i> la dotazione della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" in capo al Ministero dell'economia e delle finanze; è atteso un decreto ministeriale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la rideterminazione dei compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale. Il comma 336 riduce di 10 mln la dotazione in capo allo Stato dell'8 per mille dell'Irpef. Il comma 337 abroga il contributo sui carburanti in favore delle popolazioni confinanti con l'Austria, pari a 3 mln di euro. Il comma 338 cessa dal 2016 i trasferimenti erariali, pari a 1.448.212 euro, a favore delle regioni a statuto speciale per le opere connesse al rinforzo, adeguamento e usura delle infrastrutture statali. <i>Il comma 339 autorizza una spesa di 3 mln di euro in favore della Regione Sicilia, come ristoro per le maggiori spese derivanti dall'accoglienza di profughi e rifugiati extracomunitari.</i> Il comma 340 riduce la dotazione del fondo per la riduzione della pressione fiscale di 809,6 mln per il 2016, di 413,4 mln per il 2017, di 410,9 mln per il 2018 e di 387,9 mln a decorrere dal 2019. Il comma 341 riduce di 10 mln per il 2016 e di 20 mln per il 2017 la somma che è possibile destinare ai partiti politici con il 2 per mille dell'Irpef. Il comma 342 ha effetti sulle zone franche urbane; in seguito alla riduzione di 20 mln disposta con la Tabella E, le</p>	<p>ministeri, frutto di decisioni politiche. Un elemento di forte criticità è rappresentato dall'ennesimo taglio ai contributi riservati ai centri autorizzati di assistenza fiscale a ai patronati per le loro attività. Questa volta si tratta di una riduzione dei trasferimenti per i patronati – che, si ricorda, derivano dall'attività con forte connotazione sociale che gli stessi portano avanti – pari a 28 mln di euro e per i centri autorizzati di assistenza fiscale per 40 mln per il 2016, con incremento negli anni successivi. Poco vale che nel passaggio al Senato, il taglio si sia ridotto di 20 mln per i patronati e di 60 per i centri autorizzati di assistenza fiscale, in quanto tutto ciò avrà pesantissime ripercussioni sul personale dipendente dei patronati e sulla diffusione delle sedi sul territorio. Fortemente penalizzante anche la norma che riduce dal 2017 la percentuale di anticipazione. In queste condizioni diventa sempre più difficile per la totalità degli enti di patronato rispettare le disposizioni, ad iniziare da quelle sulle sedi in Italia e all'estero. Molto critica è anche la misura che impone agli enti previdenziali di apportare ulteriori tagli di bilancio. Preoccupa la riduzione dello stanziamento per le scuole italiane all'estero, mentre le risorse già disponibili nel bilancio del Ministero dell'istruzione dovrebbero rimanere nella disponibilità del Miur. Se veramente si vuole rilanciare la pubblica amministrazione, diventa incomprensibile il taglio del 10% ai trasferimenti alla Scuola nazionale dell'amministrazione. Il sindacato andrà coinvolto nella definizione delle cinque fasce di classificazione delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni dello Stato o da altre</p>
---	--	---

	<p>risorse sono indirizzate verso le zone franche urbane indicate nella delibera Cipe 14/2009, relative alle regioni non comprese nell'obiettivo Convergenza. Il comma 343 prevede nuovi bandi da parte del Ministero dello sviluppo economico sulla base delle risorse non utilizzate nelle zone franche urbane delle regioni dell'obiettivo Convergenza. Il comma 344 comporta, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, minori trasferimenti a favore degli Istituti di patronato da parte del Ministero del lavoro per un ammontare di 28 mln di euro, derivante dalla rideterminazione della aliquota vigente dello 0,207% in 0,193%. L'anticipazione scende dal 72 al 65% a decorrere dal 2017. Per effetto del comma 345, gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici adottano, in autonomia, misure per ulteriori risparmi pari a 53 mln annui nel triennio 2016-2018; è atteso un decreto ministeriale per il riparto fra gli enti. Ai sensi del comma 346, il Ministero della giustizia produce risparmi non inferiore a 6,650 mln per il 2016 e a 7,550 mln a decorrere dal 2017 con misure di razionalizzazione e riduzione delle indennità da corrispondere ai giudice di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari. <i>Il comma 347 proroga al 31 maggio 2016 il mandato dei giudici onorari di tribunale, dei vice procuratori onorari e dei giudice di pace il cui mandato scade il 31 dicembre 2015 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma. Il successivo comma 348 allinea alla disposizione precedente la norma contenuta all'articolo 245 del decreto legislativo 51/1998.</i> Il comma 349 riduce di 4 mln di euro per l'anno 2016 la dotazione del fondo da destinare ad interventi</p>	<p>amministrazioni pubbliche, in quanto si ha una ricaduta sui dipendenti pubblici.</p>
--	---	---

		<p>strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico. Il comma 350 amplia la possibilità di concedere mutui alla Cassa depositi e prestiti in seguito a intese fra amministrazioni pubbliche e Ministero della giustizia per interventi su edifici pubblici; <i>se il mutuo è estinto, l'immobile può essere destinato a finalità diverse dall'edilizia giudiziaria.</i> Il comma 351 concede una proroga al 31 dicembre 2016 per gli interventi di messa in sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo. Il comma 352 proroga al 31 dicembre 2016 la norma che prevede la sottoscrizione di convenzioni fra il Ministero della giustizia e gli enti locali per la gestione degli edifici e servizi vari. Il comma 353 impone al Ministero degli esteri di rinegoziare i termini degli accordi internazionali di cui l'Italia è parte per un risparmio di poco più di un milione nel 2016 e di 2,7 mln nel 2017. Il comma 354 interviene sulla tabella relativa agli importi dei diritti consolari; le maggiori entrate sono quantificate dal successivo comma 355 in 6 mln. Il comma 356 quantifica in 20 mln per il 2016 e in 10 mln per il 2017 e il 2018 le maggiori entrate derivanti dalla dismissione immobiliare. Il comma 357 riduce di 2 mln di euro la spesa relativa al trattamento economico del personale supplente delle istituzioni scolastiche all'estero. Il comma 358 accantona e rende indisponibili 60 mln di euro di somme assegnate e non utilizzate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento previsto all'articolo 4 del DI 78/2010. Il comma 359 destina al bilancio dello Stato risorse, pari ad un milione di euro per il 2016, degli ex Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) confluite nel bilancio dell'Istituto nazionale</p>	
--	--	---	--

		<p>documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). Il comma 360 recupera le somme non spese al 31 dicembre 2014 relative agli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 a 2008; il successivo comma 361 quantifica in 30 mln di euro le somme; in attesa del versamento, il Ministero dell'economia, ai sensi del comma 362, è autorizzato ad accantonare una somma equivalente. Il comma 363 riduce di 7,9 mln a decorrere dal 2016 la riduzione di spesa a favore della Caremar – Campania regionale marittima spa. Il comma 364 riduce di 2,7 mln per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la dotazione di spesa in favore delle Capitanerie di porto per i servizi informatici con riferimento al sistema integrato VTMS. Per effetto del comma 365 si riducono di 3.765.800 euro per il 2016 e di 3.700.000 euro a decorrere dal 2017 le risorse a copertura dell'indennità di malattia dei dipendenti delle aziende del trasporto pubblico locale site nelle regioni a statuto speciale e nelle società a gestione governativa e nelle società in regime di concessione. Il comma 366 sopprime il contributo ventennale di 5 mln di euro (art. 1, comma 38, legge 147/2013) per la prosecuzione degli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta. Il comma 367 prevede maggiori introiti dalla dismissione degli immobili del Ministero della difesa, pari a 200 mln nel 2016. Il comma 368 estende l'aliquota Iva agevolata al 4% ad altri prodotti editoriali. Il comma 369 incrementa di <i>134,340 mln per il 2016, di 142,610 mln per il 2017, di 136,610 mln per il 2018, di 184,110 mln per il 2019, di 181,510 mln per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 per l'anno 2027 e 199,100 mln a decorrere dal 2028</i> la</p>	
--	--	--	--

		<p>dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica. <i>Il comma 370 rifinanzia il fondo per le esigenze indifferibili per 13 mln annui a decorrere dal 2016.</i> Il comma 371 autorizza la spesa di 5 mln di euro per il 2016, di 13 mln per il 2017 e 15 mln per il 2018 per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche, ciclo-stazioni, di interventi di messa in sicurezza della ciclabilità cittadina e la valorizzazione e il recupero di percorsi ferroviari dismessi da destinarsi ad itinerari cicloturistici; è atteso un decreto ministeriale. Il comma 372 presenta le coperture del precedente comma 371; fra queste, 10,4 mln di euro derivano da somme precedentemente stanziata quale contributo per le spese di trasporto delle Pmi siciliane. Il comma 373 prevede una riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione con una conseguente riduzione di almeno il 10% dei trasferimenti del bilancio dello Stato. <i>Il comma 374 riguarda la sede didattica del dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno.</i> Il comma 375 prevede l'incorporazione in ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) dell'ISA (Istituto agroalimentare spa) e della SGFA (Società gestione fondi per l'agroalimentare srl). I successivi commi da 376 a 380 regolano il passaggio di competenze, compresa la gestione del personale dipendente. Il comma 381 prevede una riduzione di spesa pari al 20% di quelle sostenute nel 2015 per l'Associazione Formez PA. Per effetto del comma 45, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio per i servizi pubblici locali opera presso la Presidenza del consiglio dei</p>	
--	--	---	--

		<p>ministri. Ai sensi del comma 382, la Cassa conguaglio per il settore elettrico è trasformata in ente pubblico economico denominato Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), con patrimonio iniziale pari a 100 mln. Il comma 383 prevede un decreto ministeriale per l'individuazione di cinque fasce di classificazione delle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e da altre amministrazioni pubbliche ai fini della determinazione dei compensi per gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti, fermo restando il tetto massimo di 240mila euro al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali. I successivi commi 384 e 385 sono connessi a questa disposizione, mentre i commi 386 e 387 obbligano le stesse società a pubblicare entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico e per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico i dati sull'incarico, il curriculum vitae e il compenso. Senza pubblicazione del compenso, lo stesso non può essere posto in pagamento.</p>	
388-392	Art. 34 – Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome	<p>Le Regioni e le Province autonome assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 3,980 mld di euro per l'anno 2017 e a 5,480 mld di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 negli ambiti e negli importi definiti in sede di auto coordinamento dalle Regioni e dalle Province autonome medesime entro il 31 gennaio di ciascun anno; in assenza di accordo, interviene il governo entro 20 giorni, tenendo conto della popolazione residente e del prodotto interno lordo (comma 388). La previsione contenuta al comma 5 dell'articolo 46 del DL 66/2014 (le regioni a statuto ordinario assicurano un contributo di 750 mln) è estesa anche al 2018 (comma 389); è prevista una intesa</p>	<p>Preoccupa l'ennesimo taglio alle risorse di regioni e province autonome, come preoccupa l'ipotesi che tale taglio possa realizzarsi senza accordo fra le parti, con il rischio concreto di penalizzare soprattutto le aree sottoutilizzate del Mezzogiorno. La parte più consistente del taglio è spalmata sul 2017 e sul 2018, ma non si può dimenticare che la presente legge estende anche al 2016 la riduzione dei trasferimenti nella misura di 750 mln di euro.</p>

		entro il 31 gennaio 2016 (comma 390). Il comma 391 attribuisce alle regioni ordinarie un contributo complessivo di 1,3 mld ai fini della riduzione del debito, distribuito in base all'allegato 5 che utilizza il parametro dei residenti; la copertura è definita con il successivo comma 392, che fa riferimento alle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015.	
393-406		<i>I commi da 393 a 401 riguardano la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità da parte delle regioni, mentre il comma 402 riguarda la sola regione Piemonte. I commi 403 e 404 interessano l'Agenzia italiana del farmaco e le procedure di ripiano dell'eventuale sfondamento del tetto di spesa farmaceutica. Il comma 405 interviene con riferimento ai servizi e alle forniture sanitarie in merito alle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione (articolo 32, dl 90/2014). Il comma 406 abroga il decreto legge 179/2015, in quanto le norme sulla contabilità e sul concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni sono transitate in legge di stabilità (si vedano i commi da 393 a 405).</i>	<i>Si tratta di commi aggiuntivi con i quali l'esecutivo fa transitare in legge di stabilità i contenuti del decreto legge 179/2015 che è abrogato.</i>
407-429	Art. 35 – Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali	I commi da 407 rivedono le regole per la finanza pubblica per gli enti locali; cessano di avere efficacia disposizioni precedenti (leggi 183/2011 e 190/2014), fermo restando gli adempimenti relativi al monitoraggio e alla certificazione e le sanzioni previste in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno. Gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, fra le entrate finali e le spese finali. A decorrere dal 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali, rilevanti in sede di rendiconto. Il	Si interviene su una materia delicata, sulla quale è il legislatore è sovente intervenuto negli ultimi anni, non contribuendo di certo a semplificare lo scenario complessivo in cui, fra difficoltà crescenti, operano gli enti locali. Rispetto al merito, giusto svincolare gli investimenti nell'edilizia scolastica, ma occorre riflettere anche su altre ipotesi. Importante la questione dei patti di stabilità regionalizzati, la cui prima esperienza si ebbe nel Lazio con la giunta Polverini.

	<p>comma 412 specifica che, per il 2016, nel saldo non sono considerate le spese per l'edilizia scolastica, <i>le spese sostenute dai comuni a compartecipazione e finanziamenti della Banca Europea degli Investimenti destinati ad interventi di edilizia scolastica e</i> effettuate a valere sugli avanzi di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito per un ammontare massimo di 500 mln di euro; gli enti locali comunicano entro il 1° marzo gli spazi finanziaria di cui necessitano; è atteso un decreto per l'individuazione degli enti locali entro il 15 aprile 2016. <i>Il comma 413 prevede che, nell'ambito del piano immobiliare dell'Inps, ulteriori 50 mln siano destinati alla realizzazione di scuole innovative. 1,5 mln sono posti a carico dello Stato per i canoni di locazione da corrispondere all'Inail, sempre nell'ambito del piano "la Buona scuola". Per effetto del comma 414, l'Inail può procedere a reclutare fino a 20 persone da amministrazioni pubbliche per i piani di investimento in strutture scolastiche.</i> Gli enti locali, per effetto del comma 415, sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'economia le informazioni sulle risultanze del saldo; l'invio, chiarisce il comma 416, è per via telematica, attraverso il sistema web dedicato. In caso di mancato invio da parte dell'ente locale, decorsi trenta giorni, provvede il presidente dell'organo di revisione dei conti. Decorsi 60 giorni, non sono ammesse trasmissioni di nuove certificazioni. Il comma 419 disciplina il caso di mancato conseguimento del saldo; nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo</p>	
--	---	--

		<p>corrispondente allo scostamento registrato; b) la regione è tenuta a versare l'importo corrispondente allo scostamento registrato; c) l'ente non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento; d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta (riduzione del 30%). I commi 420 e 421 disciplinano il caso in cui il mancato conseguito del saldo emerga successivamente. Il comma 422 ribadisce che sono nulli i contratti di servizi e gli atti elusivi delle regole del presente articolo. Il comma 423 prevede la possibilità per le sezioni giurisdizionali regionali della Corte di conti di comminare sanzioni fino a dieci volte l'indennità di carica percepita e fino a tre mensilità di retribuzione in caso di accertamento di comportamenti elusivi; la stessa sanzione si applica anche al caso in cui il saldo di bilancio sia raggiunto artificialmente. Il comma 424 permette alle regioni di adottare dei piani di stabilità regionalizzati per interventi in conto capitale. I commi 425 e 426 disciplinano le modalità per la definizione dei patti regionalizzati con indicazione della tempistica da adottare: domande da parte degli enti locali entro il 15 aprile e il 15 settembre; risposte da parte della regione interessata entro il 30 aprile e il 30 settembre. Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta nel biennio successivo una modifica migliorativa del saldo. <i>Il comma 427 riguarda gli enti locali che</i></p>	
--	--	--	--

		<p>prevedono di conseguire nell'anno di riferimento un differenziale negativo rispetto al saldo previsto. Il comma 428 riserva comunque al Ministro dell'economia la possibilità di intervenire, laddove si evidenziasse un andamento della spesa non coerente con gli impegni presi con l'Unione europea. Il comma 429 esclude l'applicazione del precedente comma 419 alle regioni a statuto speciale (Sardegna esclusa) e alle province autonome per gli anni 2016 e 2017.</p>	
430-434	Art. 36 – Assoggettamento al regime di Tesoreria Unica delle Autorità amministrative indipendenti	<p>Il comma 430 prevede l'assoggettamento alla normativa di tesoreria unica (legge 720/1984) delle Autorità di regolazione dei trasporti, per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e per la vigilanza sulle assicurazioni; è assoggettato anche il Garante per la protezione dei dati personali (comma 430). Il comma 431 obbliga i cassieri delle Autorità citate a versare le disponibilità liquide, con alcune eccezioni, presso le contabilità speciali aperte presso la tesoreria; gli stessi cassieri adeguano l'operatività dei servizi di cassa (comma 432). Le Autorità provvedono a smobilizzare gli eventuali investimenti finanziari entro il 30 giugno 2016, esclusi i titoli di Stato italiani ed altre tipologie di investimento individuate dal decreto ministeriale 27 aprile 2012; le Autorità possono non smobilizzare se il valore di mercato, fra il 16 e il 31 maggio 2016, è inferiore al prezzo di acquisto (comma 433). Sono assoggettabili al regime di tesoreria unica, le Autorità amministrative indipendenti che riscuotono diritti o contributi obbligatori con valore di tributi statali (comma 434).</p>	<p>L'assoggettamento alla tesoreria unica, se da una parte è giustificabile in un'ottica di riduzione delle spese, dall'altra rischia di rappresentare un punto di minore indipendenza per le stesse Autorità indipendenti.</p>
435-437	Art. 37 – Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Università e degli Enti di ricerca	<p>Per il triennio 2016-2018, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute ai commi 637 (università, incremento del 3%), 638 (enti diversi, CNR, ASI, ENEA, Consorzio per l'area di</p>	<p>L'incremento delle risorse del fondo sul fabbisogno delle università risponde ad una logica lineare. È utile però riflettere su quali strumenti è possibile mettere in campo per ridurre il gap fra gli</p>

		<p>ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, incremento del 4%) e 642 (norma di collegamento con le altre due) dell'articolo 1 della legge 296/2006 (comma 435). Per effetto del comma 436, il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2016 del sistema universitario è determinato incrementando del 3% il fabbisogno programmato per l'anno 2015. Il comma 437 riscrive il comma 639 della legge citata, riferito agli enti indicati al precedente comma 638; è confermato l'incremento del 4%, ma si specifica quali voci non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale (pagamenti per accordi di programma con gli enti a fungere da attuatori dei programmi stessi; i contributi dell'Agenzia spaziale nazionale all'Agenzia spaziale europea; i pagamenti del Consorzio di Trieste alla società consortile Sincrotrone di Trieste); è previsto un monitoraggio con obbligo di comunicazione ai rispettivi ministeri vigilanti.</p>	<p>atenei del centro-nord e quelli del Mezzogiorno.</p>
438		<p><i>Le spese per il museo nazionale della Shoah, fino ad un massimo di 3 mln di euro, non sono considerate nel saldo di Roma capitale.</i></p>	<p><i>Si tratta di un comma aggiuntivo.</i></p>
439-448	<p>Art. 38 – Norme finanziarie per province e città metropolitane</p>	<p>Il comma 439 prevede per il 2016 un contributo per le province di 150 mln e per le città metropolitane di 250 mln, per un totale di 400 mln, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alla viabilità e all'edilizia scolastica; è atteso un decreto ministeriale per il riparto entro il 28 febbraio 2016. Il comma 440 istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno, con dotazione 100 mln, finalizzato esclusivamente a concorrere alla corresponsione del trattamento economico del personale. Il comma 441 prevede la nomina di un Commissario nelle regioni che non</p>	<p>Siamo davanti ad una riforma in fieri, con una legge approvata in fretta e senza tutte le opportune valutazioni tecniche e politiche, ed una riforma costituzionale con ricadute tutte da scoprire e con tempi di attuazione sicuramente lunghi. In un tale scenario le preoccupazioni maggiori riguardano il personale dipendente e la tenuta dei servizi erogati ai cittadini.</p>

		<p>hanno provveduto a definire il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie entro il 30 giugno 2016. Il Commissario, sentite le regioni, adotta gli atti necessari al mandato (comma 442); nelle regioni che hanno compiuto gli atti, ma non hanno completato il trasferimento, il Commissario opera d'intesa con il Presidente della regione (comma 443). Il comma 444 prevede che il personale che si è collocato in posizione utile nelle graduatorie redatte dal Ministero della giustizia è inquadrato entro il 31 gennaio 2016. Il comma 445 ribadisce che l'acquisizione di personale delle città metropolitane e delle province è effettuata prescindendo dall'assenso dell'ente di provenienza. Il Ministero della giustizia, per effetto del comma 446, acquisisce mille unità di personale proveniente da enti di area vasta nel biennio 2016-2017, a sostegno del processo di digitalizzazione in corso. Il personale transitato è scomputato dal personale soprannumerario (comma 447). Il comma 448 fa salvi gli effetti dell'articolo 7, comma 9-quinquies del decreto legge 78/2015, che prevede che le regioni che non hanno provveduto a definire il passaggio versino le somme corrispondenti alle spese sostenute.</p>	
449-451	Art. 39 – Disposizioni in tema di ragionevole durata del processo	<p>Il comma 449 interviene sulla legge 89/2001, introducendo gli articoli 1-bis (rimedi all'irragionevole durata del processo) e 1-ter (rimedi preventivi), modificando l'articolo 2 (equa riparazione; non riconoscimento di indennizzo; insussistenza di pregiudizio e di danno), l'articolo 2-bis (liquidazione della somma), l'articolo 3 (procedura per la domanda di equa riparazione), introducendo l'articolo 5-sexies (modalità di pagamento) ed aggiungendo dei commi all'articolo</p>	<p>Il governo cerca surrettiziamente di ridurre la durata dei processi, agendo su aspetti marginali e non su aspetti oggettivi, quali gli investimenti sul personale e sulle infrastrutture materiali e immateriali.</p>

		<p>6, che si applica ai processi che superano la ragionevole durata a decorrere dal 31 ottobre 2016.</p> <p>Il comma 450 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 104/2010 (Codice del processo amministrativo), mentre il comma 451 interviene sul decreto legge 69/2013.</p>	
452		<p><i>Il comma 152 attiene ad una norma contenuta all'articolo 10, comma 12-vicies, del decreto legge 192/2014, relativa alla pretesa tributaria.</i></p>	<p><i>Si tratta di comma aggiuntivo.</i></p>
453-473	<p>Art. 40 – Accelerazione degli interventi cofinanziati e misure europee</p>	<p>Dal 1° gennaio 2016, le regioni e le province autonome possono istituire un organismo denominato Organismo strumentale per gli interventi europei, per favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee. All'Organismo, tramite legge regionale o provinciale, sono trasferiti i crediti riguardanti i fondi europei e di cofinanziamento nazionale e tutti i debiti agli aventi diritto. Il comma 455 individua il patrimonio dell'Organismo; per la gestione, ai sensi del comma 456, vengono istituiti dei conti di tesoreria unica, su cui versa il fondo di rotazione (comma 457). Il comma 458 prevede la trasmissione quotidiana al Siope dai dati sugli incassi e i pagamenti effettuati. Il comma 459 prevede gli adempimenti in fatto di scrittura contabile da parte di regioni e province autonome in seguito al trasferimento all'Organismo di crediti e debiti; le sezioni regionali della Corte dei conti effettuano i controlli sugli Organismi (comma 460). I fondi non sono soggetti ad esecuzione forzata, atti di sequestro o pignoramento (comma 461). Il comma 462 modifica il comma 671 della legge 190/2014: il fondo di rotazione anticipa i pagamenti a carico delle amministrazioni centrali dello Stato. Il comma 463 estende alle regioni e alle province autonome le</p>	<p>Il governo pensa ad uno strumento di azione rapida per ovviare alle difficoltà che si riscontrano nella spesa dei fondi Ue. La questione, però, non è soltanto finanziaria, in quanto siamo davanti ad un deficit di progettualità superabile se c'è una condivisione di obiettivi e strategia.</p> <p>Una nota rispetto alla programmazione 2007-2013: la loro rimodulazione con il Piano Azione Coesione ha favorito una accelerazione della spesa, a scapito però del Mezzogiorno che si è visto sottrarre risorse per 12,5 miliardi di euro, sottrazione che, a leggere i valori assoluti, non è giustificabile.</p>

		<p>disposizione per le amministrazioni centrali previste dal comma 243 dell'articolo 1 della legge 147/2013. Il comma 464 riguarda il recupero di somme dovute da beneficiari sul territorio italiano per programmi con autorità di gestione estera. Il comma 465 prevede una ricognizione della Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per la coesione territoriale, finalizzata al completamento dei progetti inseriti nella programmazione 2007-2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015. <i>Il comma 466 prevede l'utilizzo di risorse del FSC 2007-2013 per lavori di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua soggetti ad esondazione nelle città metropolitane. Per effetto del successivo comma, se si rende necessaria una variante urbanistica o l'espletamento di procedure Vas o Via, il termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti è prorogato al 31 dicembre 2016. Se l'obbligazione è assunta entro il 30 giugno 2016, non sono previste sanzioni; se successiva a tale data, la sanzione è pari all'1,5% del finanziamento totale concesso (comma 468). In assenza di assunzione di obbligazioni vincolanti, il finanziamento è revocato (comma 469).</i> Il comma 470 incrementa il fondo per il recepimento della normativa europea (art. 41-bis, legge 234/2012) di 50 mln per il 2016 e di 100 mln per il 2017. I commi 471 e 472 disciplinano i casi di violazione della normativa europea. Il comma 473 dà piena e diretta esecuzione alla decisione 2014/335/UE/Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.</p>	
474-475		<p><i>Il comma 474 interviene sotto il profilo formale sull'articolo 36, comma 1, della legge 234/2012, mentre il comma 475 estende i</i></p>	<p><i>Si tratta di commi aggiuntivi.</i></p>

		<i>piani operativi regionali e nazionali del Fse e del Fesr 2014-2020 anche ai liberi professionisti.</i>	
476-483	Art. 41 – Investimenti europei e Istituto nazionale di promozione	Le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) promosse dall'Istituto nazionale di promozione, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. Le piattaforme di investimento sono approvate con decreto del Ministero dell'economia; un altro decreto occorre per la definizione delle modalità per la concessione della garanzia. Ai sensi del comma 479, è istituito un fondo con dotazione 200 mln per il 2016. La qualifica di istituto nazionale di promozione, per effetto del comma 480 e seguenti, compete alla Cassa depositi e prestiti	Per gli interventi si rimanda a dei decreti ministeriali.
484-489		<i>I commi in questione prevedono l'istituzione di un fondo di garanzia presso Terna, nel quale confluiscono le somme, determinate in misura pari ad un euro/MWh per anno, che i soggetti aggiudicatori ovvero concessionari della potenza assegnata che abbiano assunto l'impegno di finanziamento delle opere sono tenuti a versare fino all'entrata in servizio di ciascun interconnector.</i>	<i>Si tratta delle interconnessioni con l'estero nella rete di distribuzione elettrica. È atteso un decreto ministeriale (Mise).</i>
490-492	Art. 42 – Disposizioni per gli investimenti ambientali e le amministrazioni straordinarie	L'organo commissariale di ILVA spa è autorizzato a contrarre finanziamenti, assistiti da garanzia dello Stato (onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile), per un ammontare complessivo fino ad 800 mln di euro, finalizzati alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, per la salute e la sicurezza, per il ripristino e la bonifica delle aree. Tale finanziamento costituisce anticipazione sui fondi raccolti in seguito al prestito obbligazionario previsto all'articolo 3 del decreto legge 1/2015. La disposizione entra in vigore il giorno stesso della	Si tratta di dare risposte efficaci ai cittadini, evidenziando come sia possibile coniugare sviluppo e ambiente. Nella tappa del Sudact che l'Ugl ha organizzato a Bari, si è evidenziato come si possano creare 250mila posti di lavoro nel solo Mezzogiorno.

		<p>pubblicazione in Gazzetta ufficiale. <i>Il comma 491 apporta alcune modifiche all'articolo 2-bis del dl 1/2015, rimandando ad un decreto ministeriale per la definizione di appositi criteri di valutazione economico-finanziaria delle Pmi.</i> Il comma 492 aggiunge un comma all'articolo 27 del Dlgs 270/1999, relativo alle condizioni per l'accesso alle procedure di amministrazione straordinaria: il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare programmi di durata quadriennali.</p>	
493-497	<p>Art. 43 – Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole, nonché rinnovo parco autobus</p>	<p>Per effetto del comma 493, è istituito presso l'Inail un fondo da 45 mln per il 2016 e da 35 mln a decorrere dal 2017, finalizzati all'acquisto o al noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole o forestali con abbattimento delle emissioni inquinanti, riduzione del rischio rumore e miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale delle aziende agricole; possono accedere micro e piccole imprese. Il comma 494 prevede che l'Inail pubblichi sul proprio sito l'avviso pubblico entro il primo semestre di ciascun anno. Il comma 495 evidenzia le coperture, fra cui le risorse già stanziata nella legge 247/2007 (articolo 1, comma 60, che viene abrogato), pari a 20 mln di euro, per la riduzione dei contributi assicurativi per le imprese agricole. Altra fonte di copertura è data dalle risorse che annualmente l'Inail destina a interventi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Il comma 497 istituisce un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato all'acquisto diretto, o per il tramite di società specializzate, di automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, <i>anche per garantire l'accessibilità alle persone con mobilità ridotta;</i> al fondo</p>	<p>Non si tratta di risorse nuove, ma di una diversa allocazione, peraltro non in linea con le originarie previsioni, come nel caso dell'agricoltura. Sul trasporto pubblico locale, le risorse, anche queste già stanziata, sono insufficienti rispetto allo stato in cui versa il parco mezzi delle società di gestione del servizio.</p>

		confluiscono le risorse disponibili all'articolo 1, comma 83, della legge 147/2013 e successivi rifinanziamenti. La dotazione del fondo per il 2016 è di 100 mln.	
498-500	Art. 44 – Garanzie pubbliche e fondo di garanzia	Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche per assicurare un più efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse relative ai fondi di garanzia. Il comma 499 abroga l'articolo 11-bis, relativo all'attivazione di una misura per le grandi imprese danneggiate dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, del decreto legge 74/2012. Il fondo di cui al comma 6, articolo 37, del decreto legge 66/2014, finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato, è rifinanziato per 1,5 mld per ciascuno degli anni 2016 e 2017, per 1,7 mld nel 2018 e 2 mld nel 2019.	I commi affrontano dei temi che meriterebbero una maggiore intenzione: l'accesso al credito e la gestione delle emergenze. Su tali temi si ha spesso la sensazione di una rincorsa al quotidiano, mentre servirebbe un quadro più strutturato.
501-511	Art. 45 – Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa	I commi 501 e 502 permettono di rideterminare il valore di acquisto sulle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili, posseduti alla data del 1° gennaio 2016; è previsto il pagamento di una imposta sostitutiva, rateizzabile in tre tranches. I commi da 503 a 511 permettono invece di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, tranne gli immobili merce, iscritti in bilancio al 31 dicembre 2014, sempre dietro pagamento di una imposta sostitutiva.	La norma interessa le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali.
512		<i>Il comma 512 prevede l'innalzamento del tetto all'utilizzo del contante a 3mila euro con l'eccezione dei money transfer (servizi di rimessa di denaro), per i quali il tetto è fissato a mille euro.</i>	<i>Opportuno il limite a mille euro per i money transfer.</i>
513-515	Art. 46 – Circolazione del contante	Il comma 1 innalza a 3mila euro da mille euro la soglia per l'utilizzo del contante; la norma di riferimento è il Dlgs 231/2007, articolo 49, comma 1. Sale a 3mila euro (da 2.500 euro) la soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di	La soglia di mille euro fu fissata con l'articolo 12, comma 1, del decreto 201/2011 (articolo che ora viene soppresso), che modificò le soglie previste all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del Dlgs 231/2007. L'innalzamento della soglia sull'uso

		<p>pagamento in valuta svolta da soggetti iscritti in un'apposita sezione prevista dall'articolo 17-bis del Dlgs 141/2010. Il comma 515 abroga il comma 4 dell'articolo 32-bis del DI 133/2014, che obbliga tutti i soggetti della filiera dei trasporti a provvedere al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese con strumenti elettronici o con assegni o altro strumento pienamente tracciabile.</p>	<p>del contante può avere effetti positivi sul livello dei consumi, ma allo stesso tempo non rappresenta un segnale altrettanto positivo sul versante della lotta al sommerso. Non si comprende la ratio dell'abrogazione del comma 4 dell'articolo 32-bis del DI 133/2014, considerando che il settore dell'autotrasporto si caratterizza fra l'altro per un forte ricorso al lavoro sommerso e/o sottopagato.</p>
516-524	<p>Art. 47 – Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo</p>	<p>Il comma 1 prevede l'abolizione del regime di esonero per gli agricoltori con volume di affari fino a 7 mila euro. Il comma 516 prevede l'innalzamento dal 12 al 15% dell'aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti di terreni agricoli effettuati da redditeri. Il comma 517 porta l'aliquota di compensazione del settore lattiero-caseario dall'8,8 al 10%. Il comma 518 incrementa del 30% la rivalutazione per i redditi agrari e dominicali. I commi da 519 a 520 introducono delle modifiche al sistema di tassazione della produzione elettrica da fonti rinnovabili agroforestali con riferimento agli impianti a biogas e biomasse. Il comma 522 dispone il versamento da parte di ISMEA all'entrata del bilancio dello Stato di 45 mln di euro per l'anno 2016. Il comma 523 riduce la dotazione del Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli. Il comma 524 recupera alcune risorse residue nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 75 mln nel 2016. Il comma 11 ripristina l'aliquota del 10% sul pellet dal 22% fissata con la legge di stabilità 2015.</p>	<p>Si tratta di misure in alcuni casi impropriamente inserite nel settore agricolo. Nella versione iniziale, il comma 11 dell'articolo 47 prevedeva il ripristino dell'aliquota del 10% sul pellet, con una perdita di gettito stimata in 96 mln, che, però, avrebbe sanato un vulnus che si era creato nella passata legge di stabilità, quando il governo decise di fare cassa sfruttando la particolare predisposizione dimostrata dagli italiani verso questa forma di riscaldamento. Gli impianti a biomasse e a biogas necessitano ancora di forme di sostegno, mentre non si condivide la riduzione del fondo per gli incentivi all'assunzione di giovani agricoltori: se è vero che si sono registrate delle economie nell'anno in corso, è pur vero che verso l'agricoltura c'è una rinnovata attenzione, anche e non soltanto per effetto di Expo 2015.</p>
525-536	<p>Art. 48 – Disposizioni in materia di giochi</p>	<p>Il comma 525 innalza al 15% (dal 13%) il prelievo erariale unico sulle macchine di tipologia AWP, mentre il comma 526 lo innalza al 5,5% (dal 5%) sulle macchine di tipologia VLT. Il comma 527 è relativo alla</p>	<p>L'industria del gioco d'azzardo continua ad essere una delle poche costantemente in attivo nel nostro Paese, purtroppo. Dalle sole due tipologie di slot machines sono arrivati incassi pari a 46,8 miliardi</p>

		<p>regolarizzazione di soggetti che offrono giochi senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. I comma 528-531 interessano i soggetti residenti che operano per conto di soggetti esteri non residenti, mentre il comma 532 definisce i criteri da adottarsi da parte dell’Agenzia delle entrate entro il 31 maggio 2016, per le concessioni di raccolta scommesse: concessioni di nove anni; 10mila agenzie con base d’asta a 32mila euro; 5mila corner con base d’asta a 18mila euro. Il comma 534 prevede 210 concessioni per sale Bingo, mentre il comma 535 prevede 120 concessioni per gare a distanza.</p>	<p>di euro, ricchezza sottratta alle famiglie che nel frattempo si sono indebitate. Il maggiore ricorso al gioco è la cartina di tornasole della pesante crisi che ha investito l’Italia; come ricorda Roger Caillois nel suo libro “I giochi e gli uomini”, un popolo in crisi economica si riversa sul gioco nella speranza di trovare una soluzione alle proprie difficoltà, soluzione che però non arriva.</p>
537-543	Art. 49 – Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata	<p>Il comma 537 apporta alcune modifiche al Dlgs 175/2014, per effetto delle quali i dati relativi alle prestazioni sanitarie sono inviati, a decorrere dal 1° gennaio 2016, al Sistema Tessera Sanitaria anche da parte delle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate; i cittadini hanno diritto a consultare i dati loro riferiti; nel caso di omessa o tardiva comunicazione, è prevista una sanzione. L’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi laddove il rimborso per il cittadino sia superiore a 4mila euro entro quattro mesi; il rimborso, dopo il controllo, è erogato entro sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione. La lettera h) modifica i requisiti dimensionali; per i centri autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del Dlgs 175/2014 si applica il seguente principio: la media delle dichiarazioni validamente trasmesse nel primo triennio deve essere almeno pari all’uno per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con</p>	<p>I centri autorizzati di assistenza fiscale svolgono un ruolo fondamentale nella vita del cittadino, in quanto pongono in relazione l’amministrazione pubblica con i contribuenti. Si tratta di una funzione sociale inderogabile, svolta spesso in forma assolutamente gratuita, diffusa su tutto il territorio nazionale che neanche la previsione di dichiarazione pre-compilata limita. Occorre infatti considerare il digital divide, il gap che impedisce a molte persone – per ragioni di età e di mezzi a disposizione – di connettersi con l’Agenzia delle entrate. I centri autorizzati di assistenza fiscale evidenziano, a ragione, le enormi difficoltà cui sono chiamati a far fronte per assicurare una capillare diffusione su tutto il territorio nazionale, in seguito ai tagli ai finanziamenti subiti con la passata legge di stabilità. Siamo davanti ad una attività che, oltre a garantire migliaia di posti di lavoro su tutto il territorio nazionale, fornisce un servizio che nessuna dichiarazione pre-compilata potrà sostituire fino in fondo.</p>

		<p>uno scostamento massimo del 10%. Il comma 538 interviene sull'articolo 78 della legge 413/1991, in merito alla comunicazione delle spese sanitarie da parte di enti, casse, società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e dei fondi integrativi del Ssn. Il comma 539 allinea il decreto ministeriale 164/1999 alle disposizioni dei commi precedenti. Il comma 540 semplifica il comma 3-bis ed aggiunge un periodo al comma 6-quinquies dell'articolo 4 del Dpr 322/1998, sulla trasmissione telematica della certificazione da parte dei sostituti d'imposta. Il comma 541 allinea l'articolo 21, comma 1-ter, del DL 78/2010 alle modifiche dei commi precedenti sull'obbligo di comunicazione dei dati sanitari, mentre il comma 542 prevede l'acquisizione diretta dei dati relativi alle spese funebri e all'iscrizione all'università. Il comma 543 è collegato al precedente comma 537 sui rimborsi superiori a 4mila euro.</p>	
544-545	Art. 50 – Clausola di salvaguardia relativa alla voluntary disclosure	<p>Il comma 544 quantifica in 2 mld di euro le maggiori entrate per il 2016 derivanti dalla proroga della norma contenuta nel DL 153/2015 sulla procedura di emersione volontaria di somme detenute illegalmente all'estero. Il comma 545 contiene una clausola di salvaguardia, in base alla quale è possibile un intervento sulle accise a decorrere dal 1° maggio 2016.</p>	<p>Il rischio che si faccia ricorso alla clausola di salvaguardia è più che concreto, considerando che sui 3,4 miliardi stimati dall'Agenzia delle entrate sono finora rientrati capitali per 1,4 miliardi.</p>
546-550		<p><i>Il comma 546 interviene sul Dpr 633/1972, fissando le aliquote Iva al 22% (aliquota ordinaria) e al 4, al 5 e al 10%. L'aliquota al 5% si applica a beni e servizi di tipo sanitario, di ricovero e cura, educative dell'infanzia e della gioventù, di alloggio per particolari categorie di persone, socio-sanitario, compresa l'assistenza domiciliare. Il comma 547 abroga parte del comma 331 dell'unico</i></p>	<p><i>Il tema delle aliquote Iva andrebbe affrontato su un tavolo ad hoc, aperto al contributo delle parti sociali.</i></p>

		<p><i>articolo della legge 296/2006, mentre il comma 548 specifica l'entrata in vigore dei due commi precedenti. Il comma 549 è volto a contrastare l'elusione dal pagamento della tassa automobilistica da parte dei veicoli con targa non italiana sul territorio nazionale. Le disposizioni si applicano anche alle province autonome e alle regioni a statuto speciale. (comma 550).</i></p>	
551-556	Art. 51 – Fondi speciali e tabelle	Sono richiamati gli importi da iscrivere nei fondi speciali e le tabelle (A-E).	
557	Art. 52 – Entrata in vigore	Ove non diversamente previsto, le norme contenute nella presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2016.	Fra le norme che non entrano in vigore il 1° gennaio 2016, vi è l'innalzamento della no tax area per i pensionati. È invece anticipata di qualche giorno rispetto al 1° gennaio 2016 l'entrata in vigore della norma sull'Ilva.